



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE


Direzione Comunicazione Istituzionale



ELEZIONI AMMINISTRATIVE

12-13 giugno 2004

VADEMECUM



OSSERVATORIO
ELETTORALE

DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA

Direttore: *Luciano* CONTERNO

SETTORE DOCUMENTAZIONE

Dirigente: *Michelangelo* FESSIA

Redazione a cura di: *Sara* Baldis, *Silvana* Bartolucci, *Grazia* Mazzuoli

Duplicazione del Centro Stampa del Consiglio regionale

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino

tel. 011/5757703-353

orario, dal lunedì al venerdì: 9,00-16,00

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
12 13 GIUGNO 2004

VEDEMECUM

INDICE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 12 13 GIUGNO 2004 - *VADEMECUM*

I Comuni al voto

Provincia di ALESSANDRIA.....	pag.	7
Provincia di ASTI	pag.	9
Provincia di BIELLA	pag.	11
Provincia di CUNEO.....	pag.	13
Provincia di NOVARA	pag.	16
Provincia di TORINO	pag.	17
Provincia del VERBANO-CUSIO-OSSOLA	pag.	22
Provincia di VERCELLI	pag.	23
Le Province al voto	pag.	27
Vademecum per l'elettore	pag.	31
Calendario delle principali scadenze elettorali	pag.	35
Il sistema elettorale	pag.	43
-I Comuni	pag.	45
Documenti necessari per le elezioni comunali	pag.	46
-Dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale e relativi atti separati	pag.	46
-Numero dei candidati.....	pag.	46
-Numero dei sottoscrittori	pag.	47
-Certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune.....	pag.	48
-Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata ed autenticata	pag.	48
-Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate ed autenticate.....	pag.	48
-Dichiarazione, firmata ed autenticata, rilasciata dai delegati di lista, di collegamento della lista suddetta al candidato alla carica di sindaco	pag.	48
-Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune qualsiasi della Repubblica	pag.	48
-Copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio	pag.	48
-Contrassegno di lista a colori in triplice copia e in doppio formato	pag.	48
-Bilancio preventivo delle spese elettorali	pag.	48
-Le Province	pag.	49
Documenti necessari per le elezioni comunali	pag.	50
-Dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di presidente della Provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale e relativi atti separati	pag.	50
-Numero dei candidati.....	pag.	50
-Numero dei sottoscrittori	pag.	50
-Certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nella Provincia	pag.	51
-Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della Provincia, firmata ed autenticata.....	pag.	51

-Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale, firmate ed autenticate.....pag.	51
-Dichiarazione, firmata ed autenticata, rilasciata dai delegati del gruppo di candidati, di collegamento del gruppo al candidato alla carica di presidente della provinciapag.	51
-Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblicapag.	52
-Copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretoriopag.	52
-Contrassegno di lista a colori in triplice copia e in doppio formatopag.	52
-Bilancio preventivo delle spese elettoralipag.	52

Autenticazione delle sottoscrizioni e di tutta la documentazione

-Dove presentare tutta la documentazionepag.	53
-Quando presentare tutta la documentazionepag.	53

Appendici

-Principali riferimenti legislativi.....pag.	57
• Legge 2 marzo 2004, n. 61 “Norme in materia di reati elettorali”pag.	59
• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”pag.	61
• D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 “Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della L. 30 aprile 1999, n. 120”pag.	62
• Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”pag.	70
• Legge 30 aprile 1999, n. 120 “Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale”pag.	98
• D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 “Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”pag.	103
• D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 “Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali”pag.	106
• Legge 25 marzo 1993, n. 81 “Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”pag.	110
• Legge 7 giugno 1991, n. 182 “Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali”pag.	129
• Legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale”pag.	130
• Legge 8 marzo 1951, n. 122 “Norme per l'elezione dei consigli provinciali”pag.	139

I Comuni al voto

I COMUNI AL VOTO 12- 13 GIUGNO 2004

* Sindaci neoeletti (N) o riconfermati al secondo mandato (R)

Provincia di ALESSANDRIA

COMUNI	SINDACO	N/R*	AREA POLITICA
1 ALBERA LIGURE	Franzante Franco	R	CEN-SIN
2 ALFIANO NATTA	Serra Giuseppe	R	CENTRO
3 ALLUVIONI CAMBIO'	Grassano Marco	R	CEN-SIN
4 ALTAVILLA MONFERRATO	Bo Enri	R	CENTRO
5 ALZANO SCRIVIA	Caldirola Piero	R	CENTRO
6 AVOLASCA	Gagnolati Michele	N	CENTRO
7 BALZOLA	Bonafe' Francesco	R	CEN-SIN
8 BASALUZZO	Ludovici Gianfranco	R	CEN-SIN
9 BELFORTE MONFERRATO	Alloisio Giovani Battista	R	CEN-SIN
10 BERGAMASCO	Barberis Federico	N	LISTA CIVICA
11 BERZANO DI TORTONA	Piacentini Enrico	R	SINISTRA
12 BISTAGNO	Barosio Bruno Giuseppe	N	LISTA CIVICA
13 BORGHETTO DI BORBERA	Balduzzi Carlo Alberto	N	LISTA CIVICA
14 BOSCO MARENGO	De Micheli Carlo Mario	R	CENTRO
15 BOSIO	Persano Stefano	N	LISTA CIVICA
16 BOZZOLE	Marchisio Marco	N	LISTA CIVICA
17 BRIGNANO FRASCATA	Morgavi Anselmo	N	LISTA CIVICA
18 CABELLA LIGURE	Piazzale Giovanni	R	CENTRO
19 CAMAGNA MONFERRATO	Scagliotti Leonello	N	LISTA CIVICA
20 CAMINO	Guttero Sergio	N	LISTA CIVICA
21 CANTALUPO LIGURE	Carniglia Mario	R	CEN-SIN
22 CAPRIATA D'ORBA	Sericano Carletto	N	LISTA CIVICA
23 CARBONARA SCRIVIA	Gnudi Flaviano	N	LISTA CIVICA
24 CARENTINO	Olivieri Michele	R	CENTRO
25 CARPENETO	Vassalo Mauro	R	CEN-SIN
26 CARREGA LIGURE	Asbornò Fausto	R	CEN-SIN
27 CARTOSIO	Pettinati Gianlorenzo	N	LISTA CIVICA
28 <u>CASALE MONFERRATO</u>	Mascarino Paolo	N	CEN-SIN
29 CASALEGGIO BOIRO	Tenconi Andrea	R	CEN-SIN
30 CASALNOCETO	Gaggia Giuseppina	R	CENTRO
31 CASASCO	Perfumo Giorgio	R	CEN-SIN
32 CASSANO SPINOLA	Traverso Marco	R	CEN-SIN
33 CASSINELLE	Ravera Renzo	R	CEN-SIN
34 CASTELLANIA	Coppi Pietro	R	CEN-SIN
35 CASTELLAR GUIDOBONO	Stringa Maurizio	R	CENTRO
36 CASTELLAZZO BORMIDA	Ferraris Gianfranco	R	CEN-SIN
37 CASTELLETTO D'ERRO	Dappino Piercarlo	R	SINISTRA
38 CASTELLETTO D'ORBA	Repetto Lorenzo	R	CENTRO
39 CASTELLETTO MERLI	Clerici Gianni	N	LISTA CIVICA
40 CAVATORE	Masoero Carlo Alberto	R	CENTRO
41 CERSETO	Tribocco Gianpiero	N	LISTA CIVICA
42 CERRETO GRUE	Romano Massimo	R	CENTRO
43 CERRINA	Visca Aldo	R	CENTRO
44 CONIOLO	Triglia Riccardo	R	CENTRO
45 CONZANO	De Maria Emanuele	R	CENTRO
46 COSTA VESCOVATO	Boveri Sandro	R	CEN-SIN
47 CREMOLINO	Configliacco Giampiero	R	SINISTRA
48 CUCCARO MONFERRATO	Brusasco Pier Giuseppe	N	LISTA CIVICA
49 DENICE	Mastorchio Giuseppe	R	CEN-SIN
50 DERNICE	Buscaglia Carlo	R	CEN-SIN
51 FABBRICA CURONE	Ferrari Eugenio	R	CEN-SIN

52 FELIZZANO	Serralunga Giandomenico	R	SINISTRA
53 FRACONALTO	Gozzoli Pierino	R	CENTRO
54 FRASCARO	Patris Remo	N	LISTA CIVICA
55 FRASSINELLO MONFERRATO	Biancoli Maria Pia	R	CEN-SIN
56 FRASSINETO PO	Muzio Angelo	R	CEN-SIN
57 FRESONARA	Bisio Massimo Livio	R	DESTRA
58 FRUGAROLO	Lombardi Pietro	R	CENTRO
59 FUBINE	Longo Vittoria	R	SINISTRA
60 GABIANO	Mussano Pierangelo	R	CENTRO
61 GARBAGNA	Sazzarini Mario	R	CEN-SIN
62 GAVAZZANA	Timossi Angela	N	LISTA CIVICA
63 GIAROLE	Gerbi Patrizia	N	LISTA CIVICA
64 GREMIASCO	Raffo Pier Emilio	R	CEN-SIN
65 GROGNARDO	Viola Walter	R	CEN-SIN
66 GRONDONA	Pratolongo Antonio Luigi	R	CEN-SIN
67 GUAZZORA	Cereda Pierino	R	CEN-SIN
68 LERMA	Arata Massimo	N	LISTA CIVICA
69 LU	Mazzoglio Ferruccio Antonio	N	LISTA CIVICA
70 MASIO	Soave Gianbattista	R	CEN-SIN
71 MELAZZO	Ghiglia Marino	N	LISTA CIVICA
72 MIRABELLO MONFERRATO	Gioanola Mario	R	CENTRO
73 MOLARE	Negrini Tito Romolo	R	CENTRO
74 MOMBELLO MONFERRATO	Alemanno Francesco	R	CEN-SIN
75 MOMPIERONE	Maini Giuseppe	R	SINISTRA
76 MONCESTINO	Brusa Adriano	R	CEN-SIN
77 MONGIARDINO LIGURE	Gogna Stefano	R	CEN-SIN
78 MONTALDEO	Baiardi Francesco	R	CEN-SIN
79 MONTALDO BORMIDA	Rinaldi Giuseppe	R	CENTRO
80 MONTECHIARO D'ACQUI	Nani Giovanni	R	CEN-SIN
81 MONTEGIOCO	Daglio Sergio	R	CEN-DES
82 MONTEMARZINO	Davico Ugo	N	LISTA CIVICA
83 MORNESE	Angelini Dino	R	SINISTRA
84 MORSASCO	Giachero Domenico	R	CEN-SIN
85 MURISENGO	Cullino Giovanna	N	LISTA CIVICA
86 <u>NOVI LIGURE</u>	Lovelli Mario	R	CEN-SIN
87 OCCIMIANO	Bergonzo Roberto	R	CENTRO
88 ODALENGO PICCOLO	Ferroglio Angelo	N	LISTA CIVICA
89 ORSARA BORMIDA	Vacca Roberto	N	LISTA CIVICA
90 OTTIGLIO	Rosso Evasio	R	CEN-SIN
91 OVADA	Robbiano Vincenzo	R	CEN-SIN
92 OVIGLIO	Berruti Francesco	R	CEN-SIN
93 OZZANO MONFERRATO	Angelini Angela	N	LISTA CIVICA
94 PADERNA	Gatti Piergiorgio	N	LISTA CIVICA
95 PARETO	Minetti Giampiero	R	CENTRO
96 PARODI LIGURE	Merlo Bruno	R	CEN-SIN
97 PASTURANA	Laguzzi Angelo	R	CEN-SIN
98 PECETTO DI VALENZA	Repetti Marina	R	CEN-SIN
99 PIETRA MARAZZI	Spano' Maria Grazia	N	LISTA CIVICA
100 PIOVERA	Bologna Marco	R	CEN-SIN
101 PONTSTURA	Figazzolo Marco	R	CEN-SIN
102 PONZANO MONFERRATO	Biletta Sergio	R	CENTRO
103 PONZONE	Mignone Andrea	R	CENTRO
104 POZZOL GROPPA	Barbieri Giuseppe	R	CENTRO
105 POZZOLO FORMIGARO	Orlando Luigi	R	CEN-DES
106 PRASCO	Facelli Enzo	R	CENTRO
107 PREDOSA	Sardi Giancarlo	N	LISTA CIVICA
108 QUARGNENTO	Ceriana Giancarlo Luigi	R	CEN-SIN
109 QUATTORDIO	Sillano Mario	N	LISTA CIVICA

110 RICALDONE	Icardi Celestino	R	CEN-SIN
111 RIVALTA BORMIDA	Ferraris Gianfranco	R	CEN-SIN
112 RIVARONE	Arzani Umberto Battista	R	CEN-SIN
113 ROCCAFORTE LIGURE	Serratto Giorgio	N	LISTA CIVICA
114 ROCCA GRIMALDA	Cacciola Vincenzo	R	CEN-SIN
115 ROCCHETTA LIGURE	Corana Albino	R	CEN-SIN
116 SALA MONFERRATO	Melotti Rosanna	R	CENTRO
117 SALE	Berri Daniela	R	CEN-SIN
118 SAN CRISTOFORO	Ferrari Fabio	N	LISTA CIVICA
119 SAN GIORGIO MONFERRATO	Scarola Rino	N	LISTA CIVICA
120 SAN SEBASTIANO CURONE	Caprile Vincenzo	R	CENTRO
121 SANT'AGATA FOSSILI	Rutallo Bruno	R	CENTRO
122 SARDIGLIANO	Ciparelli Franco	N	LISTA CIVICA
123 SAREZZANO	Mogni Mariella	N	LISTA CIVICA
124 SERRALUNGA DI CREA	Godino Giuseppe	N	LISTA CIVICA
125 SEZZADIO	Ricci Giuseppe Domenico	R	CEN-SIN
126 SILVANO D'ORBA	Coco Giuseppe	N	LISTA CIVICA
127 SOLERO	Robotti Pietro	R	CEN-SIN
128 SOLONGHELLO	Novarese Celestino	R	CENTRO
129 SPIGNO MONFERRATO	Piovano Albino Pietro	N	CEN-SIN
130 SPINETO SCRIVIA	Roveta Silvana	R	CENTRO
131 STAZZANO	Montessoro Graziano	R	CEN-SIN
132 STREVI	Perazzi Tomaso Ottavio	R	CEN-SIN
133 TAGLIOLO MONFERRATO	Rava Lino	R	CEN-SIN
134 TASSAROLO	Cavriani Giuseppe Luigi	N	LISTA CIVICA
135 TERRUGGIA	Mazzucco Luigino	N	LISTA CIVICA
136 TICINETO	Scagliotti Fiorenzo	R	CENTRO
137 <u>TORTONA</u>	Bonavoglia Giuseppe	N	CEN-DES
138 TREVILLE	Balbo Dante	R	CENTRO
139 TRISOBBIO	Comaschi Gianfranco	R	CEN-SIN
140 VALMACCA	Barbero Felice	R	CEN-DES
141 VIGNALE MONFERRATO	Ruschena Paolo	R	SINISTRA
142 VIGNOLE BORBERA	Caviglia Paolo Federico	R	CENTRO
143 VIGUZZOLO	Marini Mario	R	CEN-SIN
144 VILLADEATI	Quilico Aldo	R	CEN-SIN
145 VILLARVERNIA	Carrea Giovanni	R	CENTRO
146 VILLAMIROGLIO	Brusa Giovanni	N	LISTA CIVICA
147 VILLANOVA MONFERRATO	Cabiati Mauro	R	CEN-SIN
148 VILLAROMAGNANO	Borasi Carlo Agostino	R	CEN-SIN
149 VIGONE	Buffa Domenico	R	CENTRO
150 VOLPEDO	Rosa Pierangelo	N	LISTA CIVICA
151 VOLPEGLINO	Brivio Giuseppe	R	CENTRO
152 VOLTAGGIO	Repetto Consolato	N	LISTA CIVICA

Provincia di ASTI

COMUNI	SINDACO	N/R*	AREA POLITICA
1 AGLIANO TERME	Aluffi Secondino	R	CENTRO
2 ALBUGNANO	Del Mastro Renato	N	LISTA CIVICA

3 ANTIGNANO	Bosia Francesco	N	LISTA CIVICA
4 ARAMENGO	Nicola Francesco	N	CENTRO
5 AZZANO D'ASTI	Scarzella Secondo	R	CENTRO
6 BALDICHIERI D'ASTI	Forno Giovanni Primo	N	LISTA CIVICA
7 BELVEGLIO	Vignale Franco	R	CEN-SIN
8 BERZANO DI SAN PIETRO	Falletto Felice	R	CENTRO
9 BRUNO	Muzio Franco	R	CENTRO
10 BUBBIO	Reggio Stefano Giuseppe	N	LISTA CIVICA
11 BUTTIGLIERA D'ASTI	Manello Silvio	N	LISTA CIVICA
12 CALAMANDRANA	Fiorio Massimo	N	LISTA CIVICA
13 CALLIANO	Belluardo Paolo	N	LISTA CIVICA
14 CALOSSO	Serra Franca	R	CEN-DES
15 CAMERANO CASASCO	Cortese Lorenzo	R	CENTRO
16 CANELLI	Bielli Oscar	R	CEN-DES
17 CANTARANA	Gerbi Vincenzo	N	LISTA CIVICA
18 CASSINASCO	Primosig Sergio	R	CEN-DES
19 CASTAGNOLE DELLE LANZE	Filippa Ferretti Roberta	N	LISTA CIVICA
20 CASTEL BOGLIONE	Berta Francesco	R	CENTRO
21 CASTELL'ALFERO	Marengo Angelo	N	LISTA CIVICA
22 CASTELLERO	Campia Roberto	R	CENTRO
23 CASTELLETTO MOLINA	Piana Marcello	R	CEN-SIN
24 CASTELLO DI ANNONE	Valenzano Alessandro	R	SINISTRA
25 CASTELNUOVO CALCEA	Dagna Giuseppe	R	CENTRO
26 CASTELNUOVO DON BOSCO	Musso Giorgio	R	CENTRO
27 CASTEL ROCCHERO	Boido Ameglia	R	CENTRO
28 CELLARENGO	Gallo Walter	R	CENTRO
29 CELLE ENOMONDO	Montrucchio Piero	R	CENTRO
30 CERRO TANARO	Cacciabue Piero	R	CEN-SIN
31 CESSOLE	Bielli Virginio	R	CEN-SIN
32 CHIUSANO D'ASTI	Sobrero Edi	R	CEN-DES
33 CINAGLIO	Cariola Egle	R	CENTRO
34 CISTERNA D'ASTI	Bodda Mario	N	LISTA CIVICA
35 COAZZOLO	Biancotto Ivo Bartolomeo	N	LISTA CIVICA
36 COCCONATO	Scagno Carlo	N	LISTA CIVICA
37 CORSIONE	Rosso Giuseppe	R	CENTRO
38 CORTANDONE	Lampiano Giulio	R	CEN-SIN
39 CORTAZZONE	Ventura Simonetta	N	LISTA CIVICA
40 CORTIGLIONE	Drago Andreino	R	CEN-SIN
41 COSSOMBRATO	Cellino Carlo	R	CENTRO
42 COSTIGLIOLE D'ASTI	Solaro Luigi	N	CENTRO
43 CUNICO	Bosca Mario	N	LISTA CIVICA
44 DUSINO SAN MICHELE	Trevisan Bruno	N	LISTA CIVICA
45 FERRERE	Carra Bonello Milvia	R	LISTA CIVICA
46 FONTANILE	Berruti Livio	R	CENTRO
47 FRINCO	Mangone Renzo	R	CENTRO
48 GRANA	Capello Maria Jose'	R	CEN-DES
49 GRAZZANO BADOGLIO	Penna Pier Domenico	R	CENTRO
50 INCISA SCAPACCINO	Porta Mario Imerio	R	CEN-SIN
51 ISOLA D'ASTI	Ferro Erildo	N	LISTA CIVICA
52 LOAZZOLO	Satragno Giovanni	R	CENTRO
53 MARANZANA	Polidoro Marabese Evasio	R	CEN-DES
54 MARETTO	Dezzani Giovanni	R	CEN-SIN
55 MOASCA	Ghignone Andrea	N	LISTA CIVICA
56 MOMBALDONE	Armino Ivo	R	CEN-SIN
57 MOMBARUZZO	Spandonaro Giovanni	R	CEN-SIN
58 MOMBERCCELLI	Drago Pierguido	N	LISTA CIVICA
59 MONALE	Bolla Giuseppe	R	CENTRO
60 MONCALVO	Fara Aldo	R	CEN-SIN

61 MONCUCCO TORINESE	Fassino Giampaolo	N	LISTA CIVICA
62 MONGARDINO	Perroncito Giuseppe	R	CEN-DES
63 MONTABONE	Pillone Riccardo	R	CENTRO
64 MONTAFIA	Faussone Paolo	N	LISTA CIVICA
65 MONTALDO SCARAMPI	Forno Enzo	R	CENTRO
66 MONTECHIARO D'ASTI	Rebaudengo Gian Marco	N	LISTA CIVICA
67 MONTEMAGNO	Gotta Claudio	N	LISTA CIVICA
68 MORANSENGO	Nervo Giuseppe	R	CENTRO
69 NIZZA MONFERRATO	Pesce Flavio	R	CEN-SIN
70 OLMO GENTILE	Aramini Maria grazia	R	CENTRO
71 PASSERANO MARMORITO	Matta Franco	R	CENTRO
72 PENANGO	Amante Gaetano	R	LISTA CIVICA
73 PIEA	Germano Giuseppe	R	CENTRO
74 PINO D'ASTI	Del Mastro Romano	N	LISTA CIVICA
75 PIOVA' MASSAIA	Pracca Battista	R	CENTRO
76 PORTACOMARO	Raso Idalo	N	CENTRO
77 REFRANCORE	Ghidella Bruno	R	CEN-SIN
78 REVIGLIASCO D'ASTI	Massano Giovanni	R	CENTRO
79 ROBELLA	Corno Sergio	R	CENTRO
80 ROCCA D'ARAZZO	Poggio Leonardo	R	CENTRO
81 ROCCAVERANO**	Commiss. Prefettizio: Bruno di Clarafod Tancredi		
82 ROCCHETTA PALAFAEA	Barbero Vincenzo	R	CENTRO
83 ROCCHETTA TANARO	Aliberti Sergio	R	CEN-SIN
84 SAN DAMIANO D'ASTI	Valle Walter	N	LISTA CIVICA
85 SAN GIORGIO SCARAMPI	Listello Marco	N	LISTA CIVICA
86 SAN MARTINO ALFIERI	Massano Vittorio	R	CENTRO
87 SAN MARZANO OLIVETO	Terzano Ezio	R	CENTRO
88 SEROLE	Vinotto Giuseppe	R	CEN-SIN
89 SESSAME	Malerba Celeste	R	CEN-SIN
90 SETTIME	Tirone Sergio	N	LISTA CIVICA
91 SOGLIO	Conti Piero	N	LISTA CIVICA
92 TIGLIOLE	Conti Giuseppe	N	LISTA CIVICA
93 TONENGO	Audino Raffaele	N	LISTA CIVICA
94 VAGLIO SERRA	Ferraris Pietro	N	LISTA CIVICA
95 VALFENERA	Camisola Giuseppe	R	CENTRO
96 VIALE	Barosso Aurelio	R	CENTRO
97 VIARIGI	Mascarino Brunella	R	CENTRO
98 VIGLIANO D'ASTI	Colombo Gabri Carlo	R	CENTRO
99 VILLAFRANCA D'ASTI	Padovani Massimo	N	LISTA CIVICA
100 VILLA SAN SECONDO	Marchetti Gianluca	N	LISTA CIVICA
101 VINCHIO	Giordano Lorenzo	R	CEN-SIN

Provincia di BIELLA

COMUNI	SINDACO	N/R*	AREA POLITICA
1 ANDORNO MICCA	Rapa Piergiorgio	R	CENTRO
2 BENNA	Bracco Claudio	N	LISTA CIVICA
3 BIELLA	Susta Gianluca	R	CEN-SIN
4 BIOGLIO	Fusaro Gianni	N	LISTA CIVICA
5 BORRIANA	Rossetti Silvano	R	LISTA CIVICA
6 BRUSNENGO	Porta Ezio	N	LISTA CIVICA

7 CALLABIANA	Gibello Andrea	N	LISTA CIVICA
8 CAMANDONA	Guelpa Piazza Pietro	N	LISTA CIVICA
9 CAMBURZANO	Maffiotti Bruno	R	LISTA CIVICA
10 CAMPIGLIA CERVO	Zedda Stretto Pierangelo	R	LISTA CIVICA
11 CANDELO	Biollino Mariella	N	CENTRO
12 CAPRILE	Morera Andrea	N	LISTA CIVICA
13 CASAPINTA	Scalabrino Roberto	N	LISTA CIVICA
14 CAVAGLIA'	Aiassa Silvio	R	CENTRO
15 CERRETO CASTELLO	Busso Carmelo	R	SINISTRA
16 CERRIONE	Zerbola Annamaria	R	LISTA CIVICA
17 <u>COSSATO</u>	Scaramal Sergio	R	CEN-SIN-FED.VERDI
18 CREVACUORE	Canara Giampiero	R	CEN-SIN
19 CROSA	Basso Franco	R	LISTA CIVICA
20 CURINO	Longhi Roberto	R	CEN-SIN
21 DONATO	Bonino Gino	R	CEN-SIN
22 GAGLIANICO	Maggia Paolo	N	LISTA CIVICA
23 GIFFLENGA	Cappa Renato	R	CENTRO
24 GRAGLIA	Astrua Ezio	R	LISTA CIVICA
25 LESSONA	Graziola Giuseppe	R	CENTRO
26 MAGNANO	Cullati Wilma	N	LISTA CIVICA
27 MASSAZZA	Carmellino Renato	R	CEN-SIN
28 MASSERANO	Gugliotta Piercarlo	R	CEN-SIN
29 MIAGLIANO	Geda Giovanni	R	CENTRO
30 MONGRANDO	Guabello Massimo	R	CEN-SIN
31 MOSSO	Regis Milano Gianni	N	LISTA CIVICA
32 MOTTALCIATA	Micheletti Ezio	R	CENTRO
33 MUZZANO	Del Zoppo Franco	N	LISTA CIVICA
34 NETRO	Bonino Agostino	N	LISTA CIVICA
35 OCCHIEPPO INFERIORE	Baresi Fiorenzo	R	CENTRO
36 OCCHIEPPO SUPERIORE	Dellarovere Guido	N	LISTA CIVICA
37 PETTINENGO	Canuto Policante Piera	R	CEN-SIN
38 PIATTO	Ciano Vincenzo	R	LISTA CIVICA
39 PIEDICAVALLO	Gilardi Nadin Maria Grazia	R	LISTA CIVICA
40 POLLONE	FalcheroGiuseppe	N	LISTA CIVICA
41 PONDERANO	De Margherita Alessandro	R	LISTA CIVICA
42 PORTULA	Baldo Pietro	N	LISTA CIVICA
43 PRALUNGO	Ganni Carlo	R	CEN-SIN
44 PRAY	Fileppo Pierluigi	R	CENTRO
45 QUARENGA	Ghione Nello	R	LISTA CIVICA
46 QUITTENGO	Machetti Giovanni Carlo	R	LISTA CIVICA
47 RONCO BIELLESE	Lanza Celestino	N	LISTA CIVICA
48 ROPPOLO	Sarasso Sergio Antonio	N	LISTA CIVICA
49 ROSAZZA	Metallo Pietro	N	LISTA CIVICA
50 SAGLIANO MICCA	Bellino Erminio	R	CEN-SIN
51 SALA BIELLESE	Sassi Renato	N	LISTA CIVICA
52 SALUSSOLA	Gauna Valter	N	LISTA CIVICA
53 SANDIGLIANO	Pongiluppi Raffaella	N	LISTA CIVICA
54 SAN PAOLO CERVO	Del Piano Giancarlo	R	LISTA CIVICA
55 SELVE MARCONE	Nelva Stellio Franco	R	LISTA CIVICA
56 SOPRANA	Foglizzo Massimo	R	LISTA CIVICA
57 SORDEVOLO	Nicolo Pierfrancesco	R	CENTRO
58 SOSTEGNO	Del Ponte Antonio	R	CENTRO
59 STRONA	Pellerey Pier Ettore	N	LISTA CIVICA
60 TOLLEGNO	Sacco Angelo	R	CEN-SIN
61 TORRAZZO	Menaldo Sandro	N	LISTA CIVICA
62 VALDENGO	Pella Roberto	R	LISTA CIVICA
63 VALLE MOSSO	Marampon Claudio	R	CEN-SIN
64 VALLE SAN NICOLAO	Visentini Pietro	R	LISTA CIVICA

65 VEGLIO	Seletto Bernardo	N	LISTA CIVICA
66 VERRONE	Turotti Marco	N	LISTA CIVICA
67 VIGLIANO BIELLESE	Maiorano Vittorio	R	CEN-SIN
68 VILLA DEL BOSCO	Peretti Giuseppe	N	LISTA CIVICA
69 VILLANOVA BIELLESE	Angaramo Giovanni	R	CEN-SIN
70 VIVERONE	Monti Giulio Michele	N	LISTA CIVICA
71 ZIMONE	Sarasino Carlo Agostino	N	LISTA CIVICA
72 ZUBIENA	Verdoia Giancarlo	N	LISTA CIVICA
73 ZUMAGLIA	Cantono Lorenzo	R	CEN-SIN

Provincia di CUNEO

COMUNI	SINDACO	N/R*	AREA POLITICA
1 ACCEGLIO	Baralis Giovanni Marco	R	INDIP.
2 AISONE	Franco Armando	R	LISTA CIVICA
3 ALBA	Rossetto Giuseppe	N	CCD
4 ALBARETTO DELLA TORRE	Borgna Claudio Giovanni	R	INDIP.
5 ALTO	Borghi Luigi	R	LISTA CIVICA
6 ARGENTERA	Giavelli Arnaldo	N	INDIP.
7 ARGUELLO	Borgna Silvano	R	INDIP.
8 BAGNASCO	Carazzone Giuseppe	N	CEN-SIN
9 BALDISSERO D'ALBA	Coraglia Sergio	R	INDIP.
10 BAROLO	Mazzocchi Fulvio	R	INDIP.
11 BASTIA MONDOVI'	Ferrua Giuseppe	N	CENTRO
12 BATTIFOLLO	Barberis Giovanni	R	CEN-SIN
13 BEINETTE	Castellino Andrea	R	INDIP.
14 BELLINO	Marc Giacomino	R	CEN-DES
15 BELVEDERE LANGHE	Leo Bordetto Roberto	R	INDIP.
16 BERNEZZO	Vietto Giovanni	R	INDIP.
17 BONVICINO	Barbero Alessandro	N	LISTA CIVICA
18 BORGOMALE	Chiarle Luciano	R	CENTRO
19 BOSIA	Dolcetti Giorgio Mario	R	INDIP.
20 BOSSOLASCO	Chiavarino Daniele	N	INDIP.
21 BOVES	Pellegrino Riccardo Domenico	N	INDIP.
22 BRA	Guida Francesco	R	CENTRO
23 BRIAGLIA	Battaglia Giuseppe	N	INDIP.
24 BRONDELLO	Morello Costanzo	R	INDIP.
25 BROSSASCO	Amorisco Domenico	N	FORZA ITALIA
26 BUSCA	Rosso Angelo	R	MISTE DI CENTRO
27 CAMERANA	Boazzo Andrea	N	PPI
28 CAMO	Culasso Giuseppe	N	INDIP.
29 CANALE	Monchiero Marco	R	CEN-SIN
30 CANOSIO	Argenta Gabriele	N	INDIP.
31 CARAGLIO	Blesio Aurelio	N	PDS
32 CARAMAGNA PIEMONTE	Brunetto Andrea	R	PPI
33 CARDE'	Miglio Sebastiano	N	INDIP.
34 CARTIGNANO	Fina Giovanni Costanzo	N	INDIP.
35 CASTAGNITO	Becchis Anna	N	LISTA CIVICA
36 CASTELLAR	Borretta Lilliana	N	LISTA CIVICA
37 CASTELLETTO STURA	Allione Gian Giacomo	R	LISTA CIVICA
38 CASTELLETTO UZZONE	Bogliacino Angelo Benvenuto	R	INDIP.
39 CASTELLINALDO	Grasso Giuseppe	R	CENTRO
40 CASTELLINO TANARO	Merletti Carla	R	LISTA CIVICA
41 CASTELNUOVO DI CEVA	Moretti Gino	R	LISTA CIVICA
42 CASTIGLIONE FALLETTO	De Stefanis Dario	R	INDIP.

43 CASTINO	Paroldo Enrico	N	INDIP.
44 CAVALLERLEONE	Bongiovanni Giovanni	N	INDIP.
45 CELLE DI MACRA	Ghio Michelangelo	R	INDIP.
46 CENTALLO	Dalmasso Luigi	R	LEGA NORD
47 CERESOLE ALBA	Piumatti Giuseppe	R	INDIP.
48 CERRETO DELLE LANGHE	Borgna Flavio	R	INDIP.
49 CERVASCA	Serale Aldo	R	INDIP.
50 CERVERE	Borgesio Giorgio	R	INDIP.
51 CEVA	Vizio Alfredo	R	INDIP.
52 CHERASCO	Avagnina Giovanni	R	INDIP.
53 CHIUSA DI PESIO	Pecollo Antonino Giovanni	R	CENTRO
54 CIGLIE'	Marengo Giuseppe	R	INDIP.
55 CLAVESANA	Chiecchio Michele	R	INDIP.
56 CORNELIANO D'ALBA	Binello Pier Luigi	R	INDIP.
57 COSSANO BELBO	Tosa Giuseppe	N	LISTA CIVICA
58 CRAVANZANA	Fontana Guido Franco	N	INDIP.
59 DIANO D'ALBA	De Stefanis Lorenzo	N	LISTA CIVICA
60 DOGLIANI	Chiappella Bernardino	R	LISTA CIVICA
61 DRONERO	Reineri Franco	R	CENTRO
62 ELVA	Rolando Pier Francesco	N	INDIP.
63 ENVIE	Mellano Roberto	R	LEGA-NORD
64 FARIGLIANO	Ferrero Riccardo	N	INDIP.
65 FAULE	Gatti Giovanni	R	INDIP.
66 FOSSANO	Manfredi Giuseppe	N	CEN-SIN
67 FRABOSA SOTTANA	Blengini Pietro	N	INDIP.
68 GAIOLA	Quaranta Livio	R	INDIP.
69 GAMBASCA	Para Claudio	R	INDIP.
70 GARESSIO	Sappa Luigi	N	CEN-DES
71 GENOLA	Capello Gianfranco	R	CENTRO
72 GORZEGNO	Montanaro Piero	R	CENTRO
73 GOTTASECCA	Galiano Giacomo	R	ULIVO-PDS-PPI
74 GOVONE	Ponchione Ornella	N	LISTA CIVICA
75 GUARENE	Cravanzola Emilio	R	INDIP.
76 IGLIANO	Quasimodo Aldo	R	LISTA CIVICA
77 ISASCA	Dovetta Silvano	R	FORZA-ITALIA
78 LAGNASCO	Persico Paolo	R	INDIP.
79 LA MORRA	Bosco Giovanni	R	CENTRO
80 LEQUIO BERRIA	Noe' Agostino Jose'	N	INDIP.
81 LESEGNIO	Luciano Romano	R	LISTA CIVICA
82 LEVICE	Francone Alberto	R	LISTA CIVICA
83 LIMONE PIEMONTE	Clerico Domenico	N	LISTA CIVICA
84 LISIO	Maestro Carlo	R	INDIP.
85 MACRA	Carsetti Valerio	R	INDIP.
86 MAGLIANO ALFIERI	Giudice Cesare	R	INDIP.
87 MAGLIANO ALPI	Vinassa Alberto	R	INDIP.
88 MANGO	Rivetti Valter	N	LISTA CIVICA
89 MANTA	Signorile Roberto	R	CEN-SIN
90 MARENE	Crosetto Guido	R	LISTA CIVICA
91 MARGARITA	Barbaris Pierino	R	LISTA CIVICA
92 MARMORA	Ellena Bernardino	R	INDIP.
93 MARSAGLIA	Biglio Franca	R	INDIP.
94 MOIOLA	Comba Gianluca	N	CEN-SIN
95 MOMBARCARO	Braida Aldo	N	LISTA CIVICA
96 MOMBASIGLIO	Raviolo Giorgio	R	PPI
97 MONASTEROLO CASOTTO	Borgna Michele	R	INDIP.
98 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	Prochietto Antonio Angelo	R	INDIP.
99 MONCHIERO	Porasso Marziano	R	LISTA CIVICA
100 MONESIGLIO	Torcello Paolo	N	INDIP.

101 MONFORTE D'ALBA	Benevelli Silvano	N	LISTA CIVICA
102 MONTA'	Almondo Domenico	R	CENTRO
103 MONTALDO DI MONDOVI'	Ricca Angelo	R	INDIP.
104 MONTALDO ROERO	Torasso Renato	R	LISTA CIVICA
105 MONTANERA	Masera Tommaso	R	INDIP.
106 MONTELUPO ALBESE	Berghialla Luigi	N	INDIP.
107 MONTEMALE DI CUNEO	Cerutti Giorgio	R	PPI
108 MONTEROSSO GRANA	Massa Roberto	R	LISTA CIVICA
109 MONTEU ROERO	Negro Giovanni	R	CENTRO
110 MONTEZEMOLO	Robaldo Secondo	R	INDIP.
111 MONTICELLO D'ALBA	Chiesa Valerio	N	LISTA CIVICA
112 MORETTA	Piovano Mario	R	LISTA CIVICA
113 MURAZZZANO	Manfredi Giorgio Giuseppe	N	INDIP.
114 NEIVE	Versio Mauro	R	CENTRO
115 NEVIGLIE	Bera Valter	N	LISTA CIVICA
116 NIELLA BELBO	Rosso Giovanni	R	LISTA CIVICA
117 NIELLA TANARO	Benedetto Angelo	N	LISTA CIVICA
118 NOVELLO	Anselma Domenico	R	LISTA CIVICA
119 NUCETTO	Carazzone Pier Paolo	R	CEN-SIN
120 ORMEA	Ferraris Giorgio	R	PDS
121 OSTANA	Bovero Marco	R	PROGRESS.
122 PAESANA	Mattio Giovanni Battista	N	INDIP.
123 PAGNO	Costa Celestino Nicola	R	INDIP.
124 PAMPARATO	Chinea Renato	R	CENTRO
125 PAROLDO	Adami Pietro Carlo	R	LISTA CIVICA
126 PERLETTO	Fiolis Maurizio	R	INDIP.
127 PERLO	Garelli Enzo	R	CEN-SIN
128 PEZZOLO VALLE UZZONE	Biscia Francesco Luigi	R	LEGA-NORD
129 PIANFEI	Salvagno Maria Luisa	R	INDIP.
130 PIASCO	Brugiafreddo Sebastiano	R	LISTA CIVICA
131 PIETRAPORZIO	Bottero Paolo	N	INDIP.
132 PIOBESI D'ALBA	Sammori' Giuseppe	R	PPI
133 PIOZZO	Boffa Felice	R	LISTA CIVICA
134 POCAPAGLIA	Tibaldi Gianfranco	R	CENTRO
135 POLONGHERA	Audisio Francesco	R	INDIP.
136 PRADLEVES	Marino Marco	R	CEN-SIN
137 PRIOCCA	Perosino Marco	R	LISTA CIVICA
138 PRIOLA	Roberi Natale	R	CENTRO
139 REVELLO	Motta Ugo Luigi	R	PLI
140 RIFREDDO	Allemano Paolo	R	CENTRO
141 RITTANA	Perona Adriano	R	LISTA CIVICA
142 ROASCIO	Minazzo Aldo	R	INDIP.
143 ROBILANTE	Graglia Annarosa	N	PDS
144 ROBURENT	Rinverdi Canova Alfonsino	R	LISTA CIVICA
145 ROCCABRUNA	Acchiardi Livio	N	LISTA CIVICA
146 ROCCA CIGLIE'	Gallesio Aldo	R	LISTA CIVICA
147 ROCCA DE BALDI	Aimo Stefano	N	INDIP.
148 ROCCASPARVERA	Robbione Giampiero	R	INDIP.
149 ROCCAIONE	Avena Germana	R	PDS
150 ROCCHETTA BELBO	Bona Claudio	R	INDIP.
151 RODDINO	Corino Giovanni	N	INDIP.
152 RODELLO	Giribaldi Walter	R	INDIP.
153 ROSSANA	Fantino Flavio	R	LISTA CIVICA
154 RUFFIA	Rabbia Pietro Giuseppe	R	CENTRO
155 SALE DELLE LANGHE	Trincheri Piero	R	LISTA CIVICA
156 SALE SAN GIOVANNI	Germone Luigi	R	CENTRO
157 SALICETO	Prandi Silvano	R	POLO-LIB.
158 <u>SALUZZO</u>	Quaglia Stefano	N	CENTRO

159 SAN BENEDETTO BELBO	Fresia Renato	R	LISTA CIVICA
160 SAN DAMIANO MACRA	Durando Diego	R	INDIP.
161 SANFRE'	Gianolio Ernesto	R	CEN-DES
162 SANFRONT	Moine Roberto	R	CEN-SIN
163 SAN MICHELE MONDOVI'	Baravalle Donato	R	LISTA CIVICA
164 SANT'ALBANO STURA	Calcagno Antonio	N	INDIP.
165 SANTA VITTORIA D'ALBA	Ponzo Aaldo	R	CENTRO
166 SANTO STEFANO ROERO	Gallo Giovanni Carlo	R	CENTRO
167 SAVIGLIANO	Soave Sergio	R	CEN-SIN
168 SCAGNELLO	Garitta Aldo	R	CENTRO
169 SCARNAFIGI	Battisti Pierino	R	LISTA CIVICA
170 SERRALUNGA D'ALBA	Cabases Cabases Nicolas	N	DS-ALTRI
171 SERRAVALLE LANGHE	Corrado Gianni	R	CENTRO
172 SINIO	De Stefanis Dino	R	LISTA CIVICA
173 SOMANO	Drocco Franco	R	INDIP.
174 SOMMARIVA DEL BOSCO	Vanni Pierluigi	R	INDIP.
175 SOMMARIVA PERNO	Cane Andrea	R	LISTA CIVICA
176 STROPPO	Salsotto Andrea	R	INDIP.
177 TARANTASCA	Rosso Riccardo	R	CEN-DES
178 TORRE BORMIDA	Canonica Cesare	R	CEN-DES
179 TORRE MONDOVI'	Breida Angelo	N	INDIP.
180 TORRE SAN GIORGIO	Mola Attilio	N	INDIP.
181 TORRESINA	Ricca Celestino	N	LISTA CIVICA
182 TREZZO TINELLA	Ferrero Carlo	R	CENTRO
183 TRINITA'	Zucco Brondin Ernesta	N	LISTA CIVICA
184 VALGRANA	Brondetta Adriano	N	LEGA-NORD
185 VALLORiate	Monaco Giovanni	R	CEN-SIN
186 VALMALA	Michelis Faustino	N	LISTA CIVICA
187 VENASCA	Ballatore Dario	N	DEM.SIN-RIF.COM.
188 VERDUNO	Salvano Renata	R	CENTRO
189 VERZUOLO	Testa Giulio	R	DEM-SIN
190 VEZZA D'ALBA	Borlengo Antonello	N	INDIP.
191 VICOFORTE	Massa Sebastiano	R	PPI
192 VIGNOLO	Verardo Alessandro	R	CENTRO
193 VILLAFALLETTO	Mariano Armando	R	LISTA CIVICA
194 VILLANOVA SOLARO	Alberto Simone	R	CENTRO
195 VILLAR SAN COSTANZO	Biglione Giovanni	R	INDIP.
196 VIOLA	Rossi Gian Carlo	R	CENTRO
197 VOTTIGNASCO	Mondino Ezio Giovanni	N	LISTA CIVICA

Provincia di NOVARA

COMUNI	SINDACO	N/R*	AREA POLITICA
1 AGRATE CONTURBIA	Barberis Rosa	R	INDIP.
2 AMENO	Dido' Carlo	R	CENTRO
3 ARMENO	Mascolo Eliseo	R	SINISTRA
4 BARENGO	Sciammetta Rosario	R	CENTRO
5 BELLINZAGO NOVARESE	Miglio Giacomo	R	CENTRO
6 BIANDRATE	De Feo Luca Fabrizio	R	CEN-DES
7 BOCA	Barbaglia Franco	R	CEN-DES
8 BOLZANO NOVARESE	Frattini Giulio	R	CEN-SIN
9 BORGOLAVEZZARO	Lovati Gian Luigi	R	PPI
10 BRIGA NOVARESE	Allegra Francesco	R	INDIP.
11 BRIONA	Tornaco Giancarlo	N	LISTA CIVICA
12 CALTIGNAGA	Gioria Angelo	R	INDIP.
13 CAMERI	Rondini Mario	R	PPI
14 CARPIGNANO SESIA	Riboldazzi Giuseppe Antonio	R	PPI
15 CASALBELTRAME	Novella Teresio	R	CEN-SIN

16 CASALEGGIO NOVARA	Barbavara Giuseppe	R	INDIP.
17 CASALINO	Rossi Massimo	R	INDIP.
18 CASTELLAZZO NOVARESE	Rossini Claudio	N	INDIP.
19 CASTELLETTO SOPRA TICINO	Viale Francesco	N	LISTA CIVICA
20 CAVAGLIETTO	Borrini Giuseppe	R	CENTRO
21 CAVAGLIO D'AGOGNA**			
22 CAVALLIRIO	Gallina Guido	R	CEN-SIN
23 CERANO	Frau Agostino	R	CEN-SIN
24 COLAZZA	Maggi Federico	R	CEN-DES
25 CRESSA	Bertona Ambrogio	N	SINISTRA
26 CUREGGIO	Zaninetti Giuseppina	N	SINISTRA
27 DORMELLETO	Mora Clemente	N	SINISTRA
28 FARA NOVARESE	Spagnolini Marino	R	CEN-SIN
29 FONTANETO D'AGOGNA	Pizio Romano	N	SINISTRA
30 GALLIATE	Boccara Arturo Patrizio	N	CEN-SIN
31 GARBAGNA NOVARESE	Fornara Giampiero	R	PPI
32 GARGALLO	Griso Rosella	N	INDIP.
33 GATTICO	Casaccio Federico	R	INDIP.
34 GHEMME	Corazza Alfredo	R	CEN-SIN
35 GOZZANO	Testori Lorenzo	N	CEN-DES
36 GRANOZZO CON MONTICELLO	Benetti Arrigo	R	RIF.COM.
37 GRIGNASCO	Zanaroli Mario	R	CEN-SIN
38 LANDIONA	Cerutti Roberto	R	LISTA CIVICA
39 LESA	Romerio Bonazzi Letizia	N	CEN-SIN
40 MANDELLO VITTA	Nisi Giancarlo	N	ALL.NAZ.
41 MARANO TICINO	Merli Marco	R	CENTRO
42 MASSINO VISCONTI	Buzzi Angela	N	INDIP.
43 MEINA	Donderi Marcello	N	CENTRO
44 MOMO	Dellavalle Giuliana	N	CEN-SIN
45 NIBBIOLA	Rubini Giuseppe	R	CEN-SIN
46 OLEGGIO	Nifantani Sergio	N	CEN-DES
47 OLEGGIO CASTELLO	Rossi Italo	R	CEN-DES
48 ORTA SAN GIULIO	Morea Fabrizio	N	CEN-DES
49 PARUZZARO	Julita Mauro	R	INDIP.
50 PELLA	Meloda Vincenzino	R	CENTRO
51 PETTENASCO	Sartirani Franco	R	CEN-SIN
52 PISANO	Genova Mario	R	SINISTRA
53 POGNO	Carrera Pierluigi	N	LISTA CIVICA
54 PRATO SESIA	Manuelli Gianni	R	CEN-SIN
55 RECETTO	Beltrame Aldo	R	CEN-SIN
56 ROMAGNANO SESIA	Brugo Luciano	R	CEN-SIN
57 ROMENTINO	Cattaneo Lino Franco	R	PPI
58 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	Neve Franco	N	CEN-SIN
59 SAN PIETRO MOSEZZO	Fedele Pierluigi	R	CEN-DES
60 SILLAVENGO	Bergamaschi Silvia	R	INDIP.
61 SIZZANO	Conterbia Antonio	R	CCD
62 SOZZAGO	Favino Marina	N	CEN-SIN
63 TERDOBBIATE	Paoli Gianfranco	R	LISTA CIVICA
64 TORNACO	Sarino Gaudenzio	R	INDIP.
65 VAPRIO D'AGOGNA	Righini Giovanni	R	CENTRO
66 VERUNO	Temporelli Alberto	R	INDIP.
67 VESPOLATE	Dosdegani Riccardo	N	LISTA CIVICA
68 VICOLUNGO	Vicenzi Marzia	R	CEN-DES
69 VINZAGLIO	Biglieri Giuseppe	N	INDIP.

Provincia di TORINO

COMUNI	SINDACO	N/R*	AREA POLITICA
1 AGLIE'	Acquadro Walter	R	LISTA CIVICA
2 AIRASCA	Andreazzoli Giovanni	R	CENTRO
3 ALA DI STURA	Solero Mario	R	INDIP.
4 ALICE SUPERIORE	Minellono Remo	N	CEN-SIN
5 ALMESE	Bosio Giuliano	R	CENTRO
6 ALPETTE	Ceretto Castigliano Marino	R	CENTRO
7 <u>ALPIGNANO</u>	Accalai Giuseppe	R	CEN-SIN
8 ANDEZENO	Cavaglia Bartolomeo	R	CENTRO
9 ANDRATE	Fraschetto Flavio	R	CEN-SIN
10 ARIGNANO	Matta Luigi	R	CENTRO
11 AZEGLIO	Coda Pio	R	LISTA CIVICA
12 BALANGERO	Fenocchi Franco Sergio	R	CEN-SIN
13 BALDISSERO CANAVESE	Troia Cionin Domenico	N	CEN-SIN
14 BALDISSERO TORINESE	Corinto Carlo	R	LISTA CIVICA
15 BALME	Castagneri Giovanni Battista	N	INDIP.
16 BANCHETTE	Alessio Renato	R	CEN-SIN
17 BARBANIA	Andreis Ettore	R	CEN-SIN
18 BARONE CANAVESE	De Filippi Albino	R	CENTRO
19 <u>BEINASCO</u>	Giuffrida Gilberto	N	CEN-SIN
20 BIBIANA	Fornero Osvaldo	R	LISTA CIVICA
21 BOBBIO PELLICE	Charbonnier Aldo	R	SINISTRA
22 BORGARO TORINESE	Vallone Giuseppe	R	CEN-SIN (contr.uff.)
23 BORGIALLO	Cargnello Francesca	N	LISTA CIVICA
24 BORGOFRANCO D'IVREA	Francisca Fausto	R	CEN-DES
25 BORGOMASINO	Mambrito Luigi	R	CENTRO
26 BORGONE SUSA	Alpe Paolo Maria	R	CENTRO
27 BOSCONERO	Rosa Cardinal Pietro Luigi	R	CENTRO
28 BRANDIZZO	Buscaglia Roberto	R	CENTRO
29 BRICHERASIO	Bosio Luigi	N	CEN-SIN
30 BROZOLO	Nicola Alberto	R	CENTRO
31 BRUINO	Violino Paolo	R	CEN-SIN
32 BRUZOLO	Barbon Roberto	R	CEN-SIN
33 BURIASCO	Freiria Fernando	R	CENTRO
34 BUROLO	D'Amico Bruno	N	CENTRO
35 BUSANO	Chiono Giambattistino	R	CEN-DES
36 BUSSOLENO	Benetto Alida	N	CENTRO
37 BUTTIGLIERA ALTA	Andreone Marcello	R	CENTRO
38 CAFASSE	Prelini Giorgio	N	LISTA CIVICA
39 CALUSO	Chianale Mauro	R	CEN-SIN
40 CAMPIGLIONE-FENILE	Castagno Franco	R	CENTRO
41 CANDIA CANAVESE	Bigoglio Gianfranco	R	CENTRO
42 CANDIOLO	Costanzo Antonio	N	PDS
43 CANISCHIO	Donna Dario	N	CEN-SIN
44 CANTALUPA	Bello Giustino	R	CENTRO
45 CAPRIE	Giuliano Piero Luigi	R	CEN-SIN
46 CARAVINO	Lutterotti Giovanni	N	LISTA CIVICA
47 CAREMA	Arvat Eliseo	N	LISTA CIVICA
48 CASALBORGONE	Pentenero Giovanna	R	CENTRO
49 CASELETTE	Frigeri Luciano	R	CENTRO
50 CASTAGNETO PO	Revello Angelo	R	CEN-SIN
51 CASTAGNOLE PIEMONTE	Nidola Sergio	R	CENTRO
52 CASTIGLIONE TORINESE	Laureti Terenzio	R	CEN-DES
53 CAVAGNOLO	Corsato Mario	R	LISTA CIVICA
54 CAVOUR	Bertone Piergiorgio	R	CENTRO
55 CERCENASCO	Vaglianti Giovanni	R	CENTRO

56 CERESOLE REALE	Blanchetti Pietro	R	LISTA CIVICA
57 CESANA TORINESE	Serra Roberto	N	LISTA CIVICA
58 CHIALAMBERTO	Martini Luigi	N	CENTRO
59 CHIANOCCO	Giai Gaspare Walter	R	CEN-SIN
60 CHIAVERANO	Ravera Chion Rudi	R	CEN-SIN
61 <u>CHIERI</u>	Gay Agostino	N	CEN-SIN
62 CHIESANUOVA	Perucca Giovanni	R	LISTA CIVICA
63 CHIOMONTE	Perol Roberto	R	CENTRO
64 CHIUSA DI SAN MICHELE	Sbodio Ferruccio	R	CEN-SIN
65 CICONIO	Melis Pierfranco	N	LISTA CIVICA
66 CINTANO	Giovando Giacomo	R	LISTA CIVICA
67 CINZANO	Casalegno Delfino	R	CENTRO
68 COASSOLO TORINESE	Giudici Roberto	R	LISTA CIVICA
69 COAZZE	Gerbi Maria Grazia	R	CEN-SIN
70 <u>COLLEGNO</u>	D' Ottavio Umberto	R	CEN-SIN
71 COLLERETTO CASTELNUOVO	Casassa Franco	R	CENTRO
72 COLLERETTO GIACOSA	Capirone Giovanni Mario	R	INDIP.
73 CONDOVE	Canuto Giuseppina	R	CEN-SIN
74 CORIO	Monaco Laura	N	LISTA CIVICA
75 COSSANO CANAVESE	Avetta Pietro Carlo	R	LISTA CIVICA
76 CUORGNE'	Vacca Cavalot Giancarlo	R	CENTRO
77 DRUENTO	Brero Michelangelo	R	CEN-SIN
78 EXILLES	Castellano Michelangelo	R	CENTRO
79 FIORANO CANAVESE	Zagami Salvatore	N	LISTA CIVICA
80 FOGLIZZO	Bertolino Giuseppe	R	CENTRO
81 FORNO CANAVESE	Colombo Enrico	N	CEN-SIN
82 FRONT	Bonino Fausto	R	CEN-SIN
83 FROSSASCO	Rossi Elvi	R	LISTA CIVICA
84 GARZIGLIANA	Boyer Giovanni	R	CENTRO
85 GASSINO TORINESE	Varetto Maria Carla	N	CEN-DES
86 GERMAGNANO	Vigna Lobbia Tersio	N	CEN-SIN
87 GIAGLIONE	Vayr Enzo	R	CEN-SIN
88 GIAVENO	Napoli Osvaldo	R	CEN-DES
89 GIVOLETTO	Masciavè Claudio	N	LISTA CIVICA
90 GROSCAVALLO	Michiardi Teresa	N	LISTA CIVICA
91 GROSSO	Spingore Lorenzo	R	CEN-SIN
92 INGRIA	Reverso Peila Giovanni	R	CEN-SIN
93 INVERSO PINASCA	Coucourde Andrea	N	LISTA CIVICA
94 ISSIGLIO	Fiocone Pietro	R	CEN-SIN
95 LA CASSA	Rolle Roberto	R	CENTRO
96 LESSOLO	Caffaro Walter	R	LISTA CIVICA
97 LEVONE	Pastore Giampiero	R	CENTRO
98 LOCANA	Bellino Albino	N	LISTA CIVICA
99 LOMBARDORE	Bili Diego Maria	N	CENTRO
100 LOMBRIASCO	Ferrero Sergio	N	LISTA CIVICA
101 LORANZE'	Marchiori Claudio	N	T. FORZA ITALIA
102 LUGNACCO	Buratto Antonio	R	CEN-SIN
103 LUSERNA SAN GIOVANNI	Ghibò Piergiorgio	R	CENTRO
104 LUSERNETTA	Cesano Giorgino	R	CENTRO
105 LUSIGLIE'	Caretto Giovanni	R	CENTRO
106 MACELLO	Scalerandi Enrico	R	CEN-DES
107 MAGLIONE	Causone Pierfranco	N	LISTA CIVICA
108 MARENTINO	Corniglia Livio	R	LISTA CIVICA
109 MATHI	Caudera Crispino	R	CENTRO
110 MATTIE	Bellando Cesare	N	LISTA CIVICA
111 MAZZE'	Vittonato Bruno	R	CEN-SIN
112 MEANA DI SUSÀ	Perotto Mario Virginio	N	LISTA CIVICA
113 MERCENASCO	Brach Zanino Bartolomeo	N	CEN-SIN

114 MEUGLIANO	Saudino Dughera Mauro	R	LISTA CIVICA
115 MEZZENILE	Grappolo Roberto	N	INDIP.
116 MONASTERO DI LANZO	Machetta Piero	R	LISTA CIVICA
117 MONCENISIO	Carena Mauro	R	LISTA CIVICA
118 MONTALTO DORA	Chiarotto Vilmo	R	CEN-SIN
119 MORIONDO TORINESE	Vergnano Giovanni	N	CENTRO
120 <u>NICHELINO</u>	Piovano Pier Bartolo	R	CEN-SIN
121 NOLE	Antona Giulio	N	CENTRO
122 NOMAGLIO	Peller Ellade Giacinta	R	LISTA CIVICA
123 NONE	Bastino Domenico	R	CEN-SIN
124 NOVALESA	Silvestro Guido	R	CEN-SIN
125 OGLIANICO	Vaccarone Mario	R	SINISTRA
126 OSASCO	Geuna Guido	R	CENTRO
127 OULX	Bertero Maria Evelina	R	CEN-SIN
128 PALAZZO CANAVESE	Chini Filipetto Adriano	R	CEN-DES
129 PANCALIERI	De Matteis Antonino	R	LISTA CIVICA
130 PARELLA	Comitini Roberto	N	INDIP.
131 PAVAROLO	Roccati Enrico Luigi	R	CENTRO
132 PAVONE CANAVESE	Catozzi Walter	R	SINISTRA
133 PECCO	Mabritto Ivo	N	CEN-SIN
134 PECETTO TORINESE	Miranti Agostino	N	LISTA CIVICA
135 PEROSA ARGENTINA	Laurenti Giovanni	N	CEN-SIN
136 PEROSA CANAVESE	Vanacore Giuseppa	N	CEN-SIN
137 PERRERO	Leger Riccardo	R	LISTA CIVICA
138 PESSINETTO	Geninatti Chiolero Celestino	N	T.PPI
139 PINASCA	Pera Sergio	R	LISTA CIVICA
140 PIOBESI TORINESE	Bussano Fulvio	N	CENTRO
141 <u>PIOSSASCO</u>	Oliviero Laura	N	CEN-SIN
142 PISCINA	Chiaraviglio Giovanni	R	LISTA CIVICA
143 PIVERONE	Baratto Silvano	R	CENTRO
144 POIRINO	Avataneo Pierluigi	R	CEN-DES
145 POMARETTO	Bonis Giorgio Giuseppe	R	CEN-SIN
146 PORTE	Zoggia Laura	N	CEN-SIN
147 PRAGELATO	Marin Valter Giuseppe	N	LISTA CIVICA
148 PRALI	Grill Franco	R	CEN-SIN
149 PRALORMO	Moschietto Mario	N	LISTA CIVICA
150 PRAMOLLO	Ribet Renato	R	CEN-SIN
151 PRAROSTINO	Veltri Luca	N	CENTRO
152 PRASCORSANO	Rolando Pierino	R	CEN-SIN
153 PRATIGLIONE	Bellino Livio	R	CEN-SIN
154 QUAGLIUZZO	Barda Pietro	R	LISTA CIVICA
155 QUASSOLO	Giugler Ercole Pietro	R	LISTA CIVICA
156 QUINCINETTO	Barnabè Fabrizio Ivano	N	CEN-DES
157 REANO	Torta Celestino	R	CENTRO
158 RIBORDONE	Cresto Ferrino Sabrina	N	CEN-SIN
159 RIVA PRESSO CHIERI	Beltramo Angelo	R	CEN-DES
160 RIVARA	Buffo Giancarlo	R	LISTA CIVICA
161 RIVAROSSA	Ferrero Marco	R	LISTA CIVICA
162 <u>RIVOLI</u>	Boeti Antonino	R	CEN-SIN
163 ROBASSOMERO	Adduci Donato	R	LISTA CIVICA
164 ROCCA CANAVESE	Lajolo Giovanni Domenico	N	CEN-DES
165 ROLETTO	Tiranti Maurizio	N	CENTRO
166 ROMANO CANAVESE	Calvo Giuseppe	R	CEN-SIN
167 RONDISSONE	Martin Maurizio	R	CENTRO
168 RORA'	Odetto Giorgio	R	CEN-SIN
169 RUBIANA	Borletto Michele	N	UNIONE DEMOCR.
170 RUEGLIO	Perotto Diego Pierfederico	N	CEN-SIN
171 SALASSA	Bolatto Guido	R	LISTA CIVICA

172 SALBERTRAND	Garavelli Massimo	R	CEN-SIN
173 SALERANO CANAVESE	Ottino Elio	R	CEN-SIN
174 SALZA DI PINEROLO	Breuza Bruno Enrico	R	CEN-SIN
175 SAN BENIGNIO CANAVESE	Focilla Alberto	N	CEN-SIN
176 SAN CARLO CANAVESE	Valente Santo	R	LISTA CIVICA
177 SAN COLOMBANO BELMONTE	Tasso Ivano	N	LISTA CIVICA
178 SAN DIDERO	Vair Giorgio	R	CEN-SIN
179 SAN FRANCESCO AL CAMPO	Martinetto Deni	N	CEN-DES
180 SANGANO	Ugues Agnese	N	LISTA CIVICA
181 SAN GERMANO CHISONE	Bounous Clara	N	CEN-SIN
182 SAN GILLIO	Fissore Pietro	R	LISTA CIVICA
183 SAN GIORGIO CANAVESE	Ellena Giovanni Domenico	R	T.PPI
184 SAN GIORIO DI SUSÀ	Bar Danilo	R	CEN-SIN
185 SAN GIUSTO CANAVESE	Ferraris Francesco	R	INDIP.
186 SAN MARTINO CANAVESE	Massoglia Piero Giuseppe	R	LISTA CIVICA
187 SAN PIETRO VAL LEMINA	La Grotteria Domenico	N	LISTA CIVICA
188 SAN PONSO	Martinetto Domenico	R	LISTA CIVICA
189 SAN RAFFAELE CIMENA	Corrù Angelo	R	CENTRO
190 SAN SEBASTIANO DA PO	Bava Giuseppe	R	CENTRO
191 SAN SECONDO DI PINEROLO	Martinat Luciano	R	CEN-SIN
192 SANT'AMBROGIO DI TORINO	Barone Sergio	R	CEN-SIN
193 SANT'ANTONINO DI SUSÀ	Corciarino Gian Paolo	R	UNIONE DEMOCR.
194 SAUZE DI CESANA**	Vice sindaco: Erwin Strazzabosco		
195 SCALENGHE	Berta Franca	N	LISTA CIVICA
196 SCIOLZE	Ruffino Marco	R	LISTA CIVICA
197 SESTRIERE	Jayme Francesco	R	LISTA CIVICA
198 <u>SETTIMO TORINESE</u>	Ossola Giovanni	R	CEN-SIN
199 SETTIMO VITTONÈ	Peretto Egidio	R	CENTRO
200 SPARONE	Meaglia Giovanni	N	LISTA CIVICA
201 STRAMBINELLO	Onore Stelvio	R	SOCIALISTI ITALIANI
202 STRAMBINO	Garetto Matteo Giovanni	R	SINISTRA
203 SUSÀ	Plano Sandro	N	CENTRO
204 TAVAGNASCO	Morello Eligio	R	CEN-SIN
205 TORRAZZA PIEMONTE	Cena Bruno	R	CENTRO
206 TORRE PELLICE	Armand Hugon Marco	R	CEN-SIN
207 TRANA	Sada Fernando	R	LISTA CIVICA
208 TRAUSELLA	Francesio Franco	R	SINISTRA
209 TRAVERSELLA	Biava Bruno	R	LISTA CIVICA
210 TRAVES	Perino Edoardo	R	SINISTRA
211 USSEAUX	Sgarbanti Adriano	N	LISTA CIVICA
212 USSEGLIO	Fantozzi Aldo	R	CENTRO
213 VAIE	Giglini Wilma	R	CEN-SIN
214 VAL DELLA TORRE	Cheli Sisto	N	LISTA CIVICA
215 VALLO TORINESE	Bergero Ausilio	R	CENTRO
216 VALGIOIE	Turello Giovanni Giuseppe	N	LISTA CIVICA
217 VALPRATO SOANA	Crosasso Danilo	R	SVILUPPO DEMOCR
218 VARISELLA	Ossola Giuseppe	N	LISTA CIVICA
219 VAUDA CANAVESE	Chiara Mauro	R	CENTRO
220 VENAUS	Accossato Antonio	R	CENTRO
221 VEROLENGO	Nicoletta Ettore	R	CENTRO
222 VERRUA SAVOIA	Valesio Giuseppe	R	CEN-SIN
223 VESTIGNE'	Garetto Arnaldo Giuseppe	R	CENTRO
224 VIALFRE'	Baratono Pierluigi	R	CEN-SIN
225 VICO CANAVESE	Cappelletto Giacinto	N	CENTRO
226 VIDRACCO	Nigro Antonio	N	FED.VERDI
227 VIGONE	Ambrosio Bernardino	N	CENTRO
228 VILLAFRANCA PIEMONTE	Bonino Flavio	N	CEN-SIN
229 VILLANOVA CANAVESE	Richiardi Emilio	R	CENTRO

230 VILLARBASSE	Grani Fiorella	R	CENTRO
231 VILLAR DORA	Croce Elisio	R	CEN-SIN
232 VILLAREGGIA	Gianetto Ezio	R	UNIONE DEMOCR.
233 VILLAR FOCCHIARDO	Chiaberto Emilio Stefano	R	CENTRO
234 VILLAR PELLICE	Frache Bruna	N	CEN-SIN
235 VILLAR PEROSA	Prinzio Roberto	R	CEN-SIN
236 VILLASTELLONE	Pollone Giovanni	N	CENTRO
237 VINOVO	Gamba Piero	R	CENTRO
238 VISCHE	Acotto Ilario	R	CENTRO
239 VIU'	Gabriele Carlo	N	LISTA CIVICA
240 VOLVERA	Porporato Marco	R	CEN-SIN

Provincia del VERBANO-CUSIO-OSSOLA

COMUNI	SINDACO	N/R*	AREA POLITICA
1 ANTRONA SCHIERANCO	Zanelli Alessandro	N	LISTA CIVICA
2 ANZOLA D'OSSOLA	Monti Gianni	R	CENTRO
3 ARIZZANO	Calderoni Enrico	R	CENTRO
4 AROLA	Tacca Mario	R	LISTA CIVICA
5 AURANO	Brizio Loredana	N	LISTA CIVICA
6 BACENO	Costa Stefano	N	LISTA CIVICA
7 BANNIO ANZINO	Cantonetti Germana	N	LISTA CIVICA
8 BAVENO	Marchioni Paolo	R	CEN-SIN
9 BEE	Airoldi Luigi	N	LISTA CIVICA
10 BEURA-CARDEZZA	Bargiga Angelo Omar	R	CEN-SIN
11 BOGNANCO	Maccagno Giuseppe	R	CENTRO
12 BROVELLO-CARPUGNINO	Prete Paolo	R	LISTA CIVICA
13 CALASCA-CASTIGLIONE	Pirozzini Guido	R	CEN-SIN
14 CAMBIASCA	Pratesi Carlo Alberto	R	LISTA CIVICA
15 CANNERO RIVIERA	Chiodoni Marco	N	LISTA CIVICA
16 CANNOBIO	Albertella Giuseppe	R	CEN-SIN
17 CAPREZZO	Barbini Alberto	R	CEN-SIN
18 CASALE CORTE CERRO	Maggiola Eligio Umberto	R	CENTRO
19 CAVAGLIO-SPOCCIA	Piffero Mario	N	LISTA CIVICA
20 CEPPO MORELLI	Tabachi Livio	R	CEN-SIN
21 COSSOGNO	Ramoni Giacomo	N	LISTA CIVICA
22 CRAVEGGIA	Arrigoni Angelo	N	LISTA CIVICA
23 CRODO	Vincler Elio	R	CEN-SIN
24 CURSOLO-ORASSO	Bergamaschi Giovanni	N	LISTA CIVICA
25 GERMAGNO	Rossetti Paolo	N	LISTA CIVICA
26 GHIFFA	Agosti Giovanna	R	CENTRO
27 GIGNESE	Aceti Giulio	N	LISTA CIVICA
28 GRAVELLONA TOCE	Porini Rino	R	CENTRO
29 INTRAGNA	Morandi Tiziano	R	CEN-SIN
30 LOREGLIA	Maffioli Franco	R	LISTA CIVICA
31 MADONNA DEL SASSO	Barbetta Ezio	R	UNIONE DEMOCR.
32 MALESCO	Cavalli Federico	N	LISTA CIVICA
33 MASERA	Ferrari Giacomo	R	CENTRO
34 MASSIOLA	Vitali Luigi	R	LISTA CIVICA
35 MERGOZZO	Morelli Cesare	N	LISTA CIVICA
36 MIAZZINA	Meschia Simone	N	LISTA CIVICA
37 MONTECRETESE	Gioffi Renato	R	CENTRO
38 MONTESCHENO	Ricchi Dario	R	CEN-SIN
39 NONIO	Bertone Giovanni	R	CEN-SIN
40 OGGEBBIO	De Monti Sergio	R	CENTRO

41 ORNAVASSO	Bacchetta Ermelindo	R	CENTRO
42 PALLANZENO	Blandore Gianpaolo	N	LISTA CIVICA
43 PIEDIMULERA	Sgro Fausto	R	CEN-SIN
44 PIEVE VERGONTE	Medali Maria Grazia	N	CEN-SIN
45 PREMENO	Guzzo Pietro Alfredo	R	CENTRO
46 PREMIA	Braito Fausto	N	LISTA CIVICA
47 PREMOSELLO-CHIOVENDA	Monti Giuseppe	N	LISTA CIVICA
48 QUARNA SOPRA	Quaretta Marco	R	LISTA CIVICA
49 RE	Minoletti Vittorio	R	CEN-DES
50 SAN BERNARDINO VERBANO	Cardoletti Claudio	R	LISTA CIVICA
51 SANTA MARIA MAGGIORE	Cottini Claudio	R	CEN-DES
52 SEPPIANA	Beula Enio	R	CENTRO
53 TOCENO	Ferraris Tiziano	R	LISTA CIVICA
54 TRAREGO VIGGIONA	Panzacchi Alessandro	R	CENTRO
55 TRONTANO	Zaccheo Pierleonardo	R	CENTRO
56 VALSTRONA	Tettamanti Davide	N	LISTA CIVICA
57 VANZONE CON SAN CARLO	Sonzogni Claudio	R	CEN-SIN
58 VARZO	Stefanetti Bruno	R	CEN-SIN
59 VERBANIA	Reschigna Aldo	R	CEN-SIN
60 VIGANELLA	Midali Pierfranco	N	LISTA CIVICA
61 VIGNONE	Verazzi Magda	N	LISTA CIVICA
62 VILLADOSSOLA	Ravandoni Franco	R	CEN-SIN
63 VILLETTE	Bonzani Giacomo	R	CEN-DES
64 VOGOGNA	Borghesi Enrico	R	CENTRO

Provincia di VERCELLI

COMUNI	SINDACO	N/R*	AREA POLITICA
1 ALICE CASTELLO	Bresciani Angelo	R	LISTA CIVICA
2 ARBORIO	Baraggione Carlo	N	LISTA CIVICA
3 ASIGLIANO VERCELLESE	Chiocchetti Emilio	N	LISTA CIVICA
4 BORGOSIESA	Rotti Corrado	R	CEN-DES
5 BORGO VERCELLI	Balocco Angelo	N	LISTA CIVICA
6 BREIA	Galli Attilio	N	LISTA CIVICA
7 BURONZO	Tovo Silvana	N	CENTRO
8 CAMPERTOGNO	Vimercati Sozzi Paolo	R	LISTA CIVICA
9 CARCOFORO	Bertolini Vittorio	R	LISTA CIVICA
10 CARESANA	Montagnini Pierluigi	N	UNIONE DEMOCR.
11 CARESANABLOT	Grosso Italo	R	LISTA CIVICA
12 CARISIO	Formagnana Giorgio	R	CENTRO
13 CASANOVA ELVO	Cotti Isabella	R	CENTRO
14 CELLIO	Penotti Giuseppe	R	CEN-SIN
15 CERVATTO	Minaroli Patrizio	N	LISTA CIVICA
16 CIGLIANO	Perinotti Franca	N	CENTRO
17 COLLOBIANO	Francese Massimo	R	CEN-DES
18 COSTANZANA	Leone Valter	R	LISTA CIVICA
19 CRESCENTINO	Greppi Fabrizio	N	CEN-DES
20 CROVA	Cappa Alberto	R	CEN-DES
21 DESANA	Di Muro Esterina	N	LISTA CIVICA
22 FOBELLO	Rietti Andrea	N	LISTA CIVICA
23 FORMIGLIANA	Bertinetti Felice	R	LISTA CIVICA
24 GHISLARENCO	Zanazzo Daniele	N	LISTA CIVICA
25 GUARDABOSONE	Caccia Silvano	R	LISTA CIVICA
26 LENTA	Abbagnano Angelo	N	LISTA CIVICA
27 LIGNANA	Sassone Giuseppe	R	CEN-SIN
28 LIVORNO FERRARIS	Giuliano Giovanni Franco	N	LISTA CIVICA
29 MOLLIA	Carmellino Marilena	N	LISTA CIVICA

30 MONCRIVELLO	Curto Maria Bernardina	R	LISTA CIVICA
31 MOTTA DE' CONTI**	Commiss. Prefettizio: Alfredo Nappi		
32 OLCENENGO	Archerio Egidio	R	LISTA CIVICA
33 OLDENICO	Ganzaroli Valter	R	LISTA CIVICA
34 PALAZZOLO VERCELLESE	Mocca Luigi	N	CEN-SIN
35 PERTENGO	Vercellotti Alfredo	R	LISTA CIVICA
36 PEZZANA	Saviolo Francesco	R	LISTA CIVICA
37 PILA	Gilardi Germano	N	LISTA CIVICA
38 PIODE	Ferraris Pietro Luigi	N	LISTA CIVICA
39 QUARONA	Zamboni Giancarlo	R	LISTA CIVICA
40 RASSA	Chiara Ernesto	N	LISTA CIVICA
41 RIMA SAN GIUSEPPE	Pedretti Roberto	R	LISTA CIVICA
42 RIMASCO	Antonietti Pier Angelo	N	LISTA CIVICA
43 RIMELLA	Vasina Giorgio	R	LISTA CIVICA
44 RIVE	Terrone Luisella	N	LISTA CIVICA
45 ROASIO	Taraboletti Antonio	N	LISTA CIVICA
46 RONSECCO	Barone Giovanni	R	LISTA CIVICA
47 ROSSA	De Dominici Gian Paolo	N	LISTA CIVICA
48 ROVASENDA	Del Mastro Giuseppe	N	LISTA CIVICA
49 SABBIA	Frigiolini Carlo	R	CENTRO
50 SALASCO	Rasi Antonello	R	SINISTRA
51 SALI VERCELLESE	Mezza Ottavio	R	CEN-DES
52 SAN GIACOMO VERCELLESE	Riva Pier Carlo	N	LISTA CIVICA
53 SCOPA	Riccio Livio	R	LISTA CIVICA
54 STROPPIANA	Cattone Domenica	R	CEN-SIN
55 TRICERRO	Aichino Maurizio	R	LISTA CIVICA
56 VALDUGGIA	Crevola Guido	R	LISTA CIVICA
57 <u>VERCELLI</u>	Bagnasco Gabriele	R	CEN-SIN
58 VILLARBOIT	Onorato Paolo	N	LISTA CIVICA
59 VILLATA	Barberis Umberto	R	CEN-SIN
60 VOCCA	Antonini Franco	R	LISTA CIVICA

TOTALE COMUNI AL VOTO: 956

** Comuni che vanno al voto per causa diversa dalla scadenza naturale (totale 4 comuni)
Sono sottolineati i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (totale 20 comuni)
Sono sottolineati e in neretto i comuni superiori capoluogo di provincia (totale 3 comuni)

Le province al voto

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 12-13 GIUGNO 2004

Le province al voto

Provincia	Presidente uscente	Partito	Data ultime elezioni
ALESSANDRIA	Palenzona Fabrizio	Centro sinistra	13/06/1999
ASTI	Marmo Roberto	Forza Italia	13/06/1999
BIELLA	Scanzio Orazio	Forza Italia	13/06/1999
CUNEO	Quaglia Giovanni	Quaglia per la Granda	13/06/1999
NOVARA	Pagani Maurizio	Forza Italia	13/06/1999
TORINO	Bresso Mercedes	Democratici di sinistra	13/06/1999
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Guarducci Ivan	Forza Italia	13/06/1999

N.B. La provincia di Vercelli ha rinnovato il consiglio provinciale nella tornata elettorale del 26/05/2002. Pertanto voterà, per scadenza naturale, nel 2007

Vademecum per
l'elettore

Vademecum per l'elettore

QUANDO SI VOTA

Sabato 12 giugno 2004

I seggi aprono alle ore 15.00 e si chiudono alle ore 22.00

Domenica 13 giugno 2004

I seggi aprono alle ore 7.00 e chiudono alle ore 22.00

PER COSA SI VOTA

In Piemonte si vota per rinnovare:

- 956 Consigli comunali (le schede di votazione sono di colore azzurro)
- 7 Consigli provinciali (le schede di votazione sono di colore giallo)

CHI HA DIRITTO AL VOTO

- Tutti i cittadini di cittadinanza italiana, iscritti nelle liste elettorali del Comune che hanno compiuto il 18° anno di età alla data della votazione.
- I cittadini stranieri appartenenti a stati membri dell'Unione Europea residenti nei comuni interessati alle consultazioni elettorali, iscritti nelle liste elettorali aggiunte previste ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197

DOCUMENTI NECESSARI PER VOTARE

In seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 e successive modificazioni, è stata istituita la Tessera Elettorale personale a carattere permanente che sostituisce il vecchio certificato elettorale a norma della Legge 3 aprile 1999, n. 120, art. 13.

La tessera elettorale va esibita unitamente a un documento di identificazione.

Calendario delle
principali scadenze elettorali

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 12 - 13 GIUGNO 2004

Calendario delle operazioni elettorali

GIOVEDI' 29 aprile

(45° giorno antecedente le elezioni)

Pubblicazione, a cura del Sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali

Scadenza del termine per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale.

Scadenza del termine per la iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune.

Scadenza del termine per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune.

Entro MARTEDI' 4 maggio

(5° giorno dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi)

Costituzione, da parte del Presidente del Tribunale, degli uffici circoscrizionali per la elezione del Consiglio provinciale.

Costituzione da Parte del Presidente della Corte d'Appello o in mancanza del Presidente del Tribunale del capoluogo più vicino al capoluogo della Provincia, dell'Ufficio elettorale centrale per la elezione del Consiglio provinciale.

DOMENICA 9 maggio

(Entro il 10° giorno dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi)

Compilazione da parte della Commissione elettorale comunale di un elenco in triplice copia dei cittadini che pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le elezioni.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata all'albo pretorio. La terza copia è depositata presso la Segreteria comunale.

LUNEDI' 10 maggio

(34° giorno antecedente le elezioni)

Termine per la domanda ai Sindaci, degli spazi per le affissioni di propaganda da parte di coloro che, pur non presentando liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (fiancheggiatori).

DA MARTEDI' 11 maggio A GIOVEDI' 13 maggio

(Dal 33° al 31° giorno antecedente le elezioni)

Termine entro il quale la Giunta municipale provvede a stabilire e delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale.

VENERDI' 14 maggio

(30° giorno antecedente le elezioni)

Scadenza del termine per la iscrizione nelle liste elettorali degli elettori per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative.

Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della Provincia.

Inizio del divieto di determinate forme di propaganda:

- propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, di spot pubblicitari e di ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive;
- propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti);
- lancio o getto di volantini;
- propaganda luminosa mobile;
- uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi disciplinati

Non rientrano nel divieto:

- gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi od interventi comunque denominati;
- le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di Sindaco o di Presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione;
- le pubblicazioni di presentazione dei loro programmi elettorali.

**DA VENERDI' 14 maggio (dalle ore 8) A SABATO 15 maggio (alle ore 12)
(30° - 29° giorno antecedente le elezioni).**

Inizio e scadenza del termine per la presentazione:

- delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste di candidati per la elezione del Consiglio comunale, alla Segreteria del Comune.
- delle liste di candidati per la elezione del Consiglio circoscrizionale alla Segreteria del Comune, delle candidature alla carica di Presidente della provincia e dei gruppi di candidati per la elezione del Consiglio provinciale, alla Cancelleria della Corte d'Appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale.

SABATO 15 maggio

(29° giorno antecedente le elezioni)

Entro le ore 24.00:

Scadenza del termine per la trasmissione alla Commissione elettorale circondariale, a cura del segretario comunale, o di chi lo sostituisce legalmente, delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati per l'elezione Consiglio comunale.

Scadenza del termine per la trasmissione alla Commissione elettorale circondariale, a cura del segretario comunale, o di chi lo sostituisce legalmente, delle liste dei candidati presentate per la elezione del Consiglio circoscrizionale.

DOMENICA 16 maggio

(Giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature)

Entro le ore 24.00:

Esame ed approvazione, da parte dell'Ufficio elettorale centrale, delle candidature per la elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale.

Esame ed approvazione, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle liste di candidati per la elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

Esame ed approvazione, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle liste di candidati per la elezione del Consiglio circoscrizionale.

LUNEDI' 17 maggio

(Giorno successivo alla scadenza del termine per l'esame delle candidature)

ORE 9: riunione dell'Ufficio Elettorale Centrale per le elezioni provinciali per udire eventualmente i delegati dei gruppi di candidati e per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica dei gruppi di candidati per la elezione del Presidente della provincia e del Consiglio Provinciale.

ORE 9: riunione della Commissione elettorale circondariale per udire eventualmente i delegati di lista e decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature per la elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

ORE 9: riunione della Commissione elettorale circondariale, per udire eventualmente i delegati di lista e decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature per la elezione del Consiglio circoscrizionale.

-Comunicazione delle decisioni adottate dall'Ufficio Elettorale Centrale al Prefetto, per la stampa del manifesto con le candidature e delle schede, per la elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale.

-Comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al Sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature alla carica di Sindaco e con le liste dei candidati alla carica di consigliere, ed al Prefetto, per la stampa delle schede nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

-Comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al Sindaco, per la stampa del manifesto con le liste dei candidati, ed al Prefetto, per la stampa delle schede per l'elezione del Consiglio circoscrizionale.

MARTEDI' 18 maggio

(2° giorno successivo alla scadenza del termine per l'esame delle candidature per la elezione del Consiglio comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti)

Presentazione da parte dei presentatori delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale, di nuovi contrassegni in sostituzione di quelli ricusati dalla Commissione elettorale circondariale.

Comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al Sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature alla carica di Sindaco e con le liste dei candidati alla carica di consigliere, ed al Prefetto, per la stampa delle schede, per la elezione nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

MERCOLEDI' 19 maggio

(Entro i 2 giorni successivi alla comunicazione delle liste: Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

La Giunta comunale, ricevuta comunicazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio comunale nei Comuni con oltre 15.000 abitanti ripartisce in sezioni gli appositi spazi per la propaganda elettorale e le assegna a coloro che partecipano con liste di candidati alle elezioni e a coloro che, pur non avendo presentato liste, hanno presentato domanda per eseguire affissioni.

Entro il 20° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Spedizione agli elettori residenti all'estero, a cura dei Comuni di iscrizione elettorale, e con il mezzo postale più rapido, di una cartolina avviso, recante l'indicazione del tipo di elezione e della data di votazione e contenente avvertenze per il ritiro del certificato elettorale.

Mercoledì 19 maggio

(Entro i 2 giorni successivi a quello in cui sono state comunicate le candidature per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

La Giunta comunale, ricevuta comunicazione delle candidature per la carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere per l'elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione

sino a 15.000 abitanti, ripartisce in sezioni gli appositi spazi per la propaganda elettorale e le assegna a coloro che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati ed a coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione, hanno presentato domanda per eseguire affissioni.

DA DOMENICA 23 maggio A VENERDI' 11 giugno

(Dal 21° al 2° giorno antecedente le elezioni)

Stampa delle schede di votazione per l'elezione diretta del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale, per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, nonché per l'elezione del Consiglio circoscrizionale, a cura della Prefettura. Controllo dei quantitativi, confezionamento dei relativi pacchi per le sezioni elettorali, e relativo recapito ai Comuni interessati.

DA MERCOLEDI' 19 maggio A LUNEDI' 24 maggio

(Dal 25° al 20° giorno antecedente le elezioni)

Sorteggio - da parte della Commissione Elettorale Comunale - riunita in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista e dei rappresentanti di candidato della prima sezione del Comune, se designati - di un numero di nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori, di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione degli Uffici elettorali di sezione.

Dell'adunanza della Commissione elettorale comunale, dev'essere dato annunzio al pubblico due giorni prima dell'adunanza stessa, con apposito manifesto, da affiggere nell'albo pretorio del Comune.

LUNEDI' 24 maggio

(20° giorno antecedente quello della votazione)

Scadenza del termine, entro il quale la Commissione elettorale comunale - riunita in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista e dei rappresentanti di candidato della prima sezione del Comune, se designati - deve sorteggiare un numero di nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione di ciascun ufficio elettorale di sezione.

Entro SABATO 29 maggio

(15° giorno antecedente le elezioni)

Affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del manifesto contenente i nomi dei candidati alla carica di Presidente della provincia ed i nomi dei candidati del collegio alla carica di consigliere per le elezioni provinciali, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine, secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del manifesto recante i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere, per le elezioni comunali, secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco del manifesto recante le liste dei candidati per le elezioni circoscrizionali.

Scadenza del termine per l'attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali per morte degli elettori.

Il Sindaco od il commissario incaricato della provvisoria amministrazione del Comune notificano l'avvenuta nomina a coloro che sono stati sorteggiati scrutatori di seggio elettorale, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

Entro 48 ore dalla notifica di detta nomina, i sorteggiati devono comunicare l'eventuale grave impedimento al Sindaco od commissario, che, a loro volta, provvedono a sostituire gli impediti.

Entro GIOVEDI' 3 giugno**(10° giorno antecedente le elezioni)**

Inoltre alla Commissione elettorale circondariale, da parte della Commissione elettorale comunale, delle eventuali proposte di variazione di sedi di Uffici elettorali di sezione, in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze.

Entro SABATO 5 giugno**(8° giorno antecedente le elezioni)**

Il presidente della Commissione elettorale circondariale invia, al Sindaco di ciascun Comune del circondario, un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione.

MARTEDI' 8 giugno**(5° giorno antecedente le elezioni)**

Scadenza del termine per la consegna dei certificati elettorali al domicilio di ciascun elettore da parte del Sindaco.

Decisione, da parte della Commissione elettorale circondariale, sulle eventuali proposte pervenute dalla Commissione elettorale comunali per la variazione della sede degli Uffici elettorali di sezione.

DA MARTEDI' 8 giugno A DOMENICA 13 giugno**(Dal 5° giorno antecedente le elezioni al giorno della votazione compreso)**

Periodo durante il quale gli Uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 17, ed il giorno della votazione, domenica, dalle ore 9 sino alle ore 22, per il compimento delle operazioni relative al rilascio dei certificati elettorali non consegnati a domicilio e dei duplicati.

Gli elettori possono ritirare i certificati elettorali a decorrere da giovedì ed i duplicati da sabato.

Entro GIOVEDI' 10 giugno**(3° giorno antecedente le elezioni)**

Il Sindaco od il commissario incaricato della provvisoria amministrazione del Comune notificano, agli interessati, l'avvenuta nomina, mediante sorteggio, a scrutatore di seggio elettorale, in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento.

Scadenza del termine, entro il quale gli elettori ricoverati in luoghi di cura e per i detenuti aventi diritto al voto, devono far pervenire, al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di detenzione.

Trasmissione al Sindaco, da parte dell'Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali, per la consegna, al presidente di ogni sezione elettorale, dell'elenco dei delegati autorizzati a designare, per l'elezione diretta del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale, i rappresentanti dei gruppi dei candidati presso ogni seggio elettorale, anche per l'eventuale turno di ballottaggio.

Trasmissione al Sindaco, da parte della commissione elettorale circondariale, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, dell'elenco dei delegati autorizzati a designare, per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale, anche per l'eventuale turno di ballottaggio.

Trasmissione al Sindaco, da parte della Commissione elettorale circondariale, per la consegna, al presidente di ogni sezione elettorale, dell'elenco dei delegati autorizzati a designare, per l'elezione del Consiglio circoscrizionale, i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

GIOVEDI' 10 giugno**(3° giorno antecedente le elezioni)**

Affissione a cura del Sindaco del manifesto recante avvertenze agli elettori per i certificati elettorali.

VENERDI' 11 giugno

(2° giorno antecedente le elezioni)

Pubblicazione del manifesto del Sindaco, con il quale si dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi degli Uffici elettorali di sezione.

Scadenza del termine entro il quale il Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che chiedono di votare nel luogo di cura o nel luogo di detenzione deve:

- a) includere i nominativi dei richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti delle sezioni elettorali;
- b) rilasciare ai richiedenti una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla lettera a).

Entro VENERDI' 11 giugno

(Entro il 2° giorno antecedente le elezioni)

Consegna ai Sindaci, da parte del Prefetto, delle cassetine contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi delle schede per la votazione.

Attuazione delle variazioni da apportare alle liste di sezione da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissione di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali.

GIOVEDI' 10 giugno

Presentazione al Segretario comunale degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati per le elezioni provinciali presso i singoli seggi elettorali (decorso il termine anzidetto, la designazione può essere comunicata ai Presidenti degli Uffici elettorali, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione) anche per l'eventuale votazione di ballottaggio.

Presentazione al Segretario comunale degli atti di designazione dei rappresentanti di lista, per le elezioni comunali presso i singoli seggi e presso l'Ufficio centrale (decorso il termine anzi detto, la designazione può essere comunicata ai Presidente degli Uffici elettorali, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione), anche per l'eventuale votazione di ballottaggio.

Presentazione, al Segretario comunale, degli atti di designazione dei rappresentanti di lista per le elezioni circoscrizionali presso i singoli seggi e presso l'Ufficio centrale (decorso il termine anzidetto, la designazione può essere comunicata ai Presidente degli Uffici elettorali, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione), anche per l'eventuale votazione di ballottaggio.

VENERDI' 11 giugno

Scadenza del termine per la presentazione della domanda da parte dei naviganti che si trovano fuori del comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco di votare, per l'elezione diretta del Presidente del provincia e del Consiglio provinciale, nel comune in cui si trovano.

GIOVEDI' 10 giugno ore 24,00

Inizio del divieto di effettuare:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri, e di manifesti propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale.

SABATO 12 giugno

Prima dell'insediamento del seggio (entro le ore 09.00)

Consegna ai Presidenti dei seggi elettorali, a cura dei Sindaci, del materiale occorrente per la votazione, nonché degli elenchi degli eletti e dei detenuti aventi diritto al voto che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione e degli altri elenchi previsti dalle istruzioni ministeriali.

(Ore 07,30)

Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione da parte del presidente.

Autenticazione delle schede (mediante apposizione della firma dello scrutatore).

Apposizione del timbro nell'apposito spazio a tergo delle schede di votazione.

Il Presidente fissa le ore in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura e quelli detenuti potranno esercitare il diritto di voto.

Presentazione ai singoli presidenti degli Uffici elettorali degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi e di lista, che non siano già stati presentati, in precedenza, al segretario comunale.

Concluse tutte le operazioni sopra indicate il presidente provvede a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede, ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione.

SABATO 12 E DOMENICA 13 giugno

(Giorni di votazione)

Continuano ad essere vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale;
- ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Il presidente constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente agli accessi alla sala e dei sigilli delle urne e dei plichi; quindi, dichiara aperta la votazione.

(Prima dell'inizio della votazione)

Presentazione, direttamente ai Presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati alle elezioni provinciali, dei rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni comunali e dei rappresentanti di lista per le elezioni dei Consigli circoscrizionali, che non fossero state presentate in precedenza al Segretario comunale.

SABATO 12 giugno dalle ore 15 sino alle 22 - Operazioni di votazione.

Orario di apertura dei seggi per la prima giornata di votazione.

DOMENICA 13 giugno

Dalle ore 7 alle ore 22 – Inizio delle operazioni di voto e chiusura dei seggi.

LUNEDI' 14 giugno

Inizio delle operazioni di spoglio delle schede elettorali che devono essere condotte senza alcuna interruzione e completate entro le ore 14 di martedì 15 giugno.

DOMENICA 20 giugno

(Entro sette giorni dalla votazione del primo turno)

I candidati alla carica di Presidente della provincia, ammessi alla votazione di ballottaggio, hanno facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati, rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.

(La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati).

I candidati alla carica di Sindaco, ammessi alla votazione di ballottaggio hanno facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori liste di candidati, rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.

(La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate).

SABATO 26 giugno

(Eventuale turno di ballottaggio)

Dalle ore 15 sino alle 22 - Operazioni di votazione.

DOMENICA 27 giugno

Dalle ore 7 alle ore 22 – Operazioni di votazione

LUNEDI' 28 giugno

Inizio delle operazioni di spoglio delle schede elettorali che devono essere condotte senza alcuna interruzione e completate entro le ore 14 di martedì 29 giugno.

Per il periodo che intercorre tra il primo turno di votazione e l'eventuale ballottaggio si faccia riferimento alle scadenze relative al primo turno.

Attenzione: Nei Comuni con più di 15.000 abitanti e nelle Province, si ritiene opportuno suggerire che la designazione dei rappresentanti di lista per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, del Presidente e del Consiglio provinciale, venga effettuata anche tenendo in considerazione la possibilità del secondo turno di votazione.

Il sistema elettorale

IL SISTEMA ELETTORALE

I Comuni

I Comuni sono divisi in due fasce:

-superiori ai 15.000 abitanti

-inferiori ai 15.000 abitanti

La popolazione è determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento¹.

Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale; pertanto il voto è unico sia che l'elettore voti la lista sia che voti la candidatura a sindaco.

Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco. L'elettore, segnando il contrassegno può votare il candidato alla carica di sindaco e può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata scrivendone il cognome nella riga stampata sotto il contrassegno.

E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva al primo turno. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

All'unica lista collegata alla candidatura a sindaco vincente spettano i due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

In caso di ammissione e votazione di un'unica lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l'elezione è nulla.

Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale. All'atto della presentazione della candidatura ciascun candidato a sindaco deve dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

La scheda è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. I cognomi dei candidati a sindaco sono scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco si trovano i contrassegni della lista o delle liste ad esso collegate. Pertanto l'elettore con un solo voto può votare una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno (dando contestualmente il voto anche alla candidatura a sindaco collegata) o votare la candidatura a sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata. L'elettore ha altresì la possibilità di votare una lista e una candidatura a sindaco non collegate tra loro.

E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato ottiene questo risultato si procede ad un secondo turno elettorale (ballottaggio) che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra

¹ Censimento del 21 ottobre 2001. Decreto del Presidente dei Ministri 2 aprile 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, S.O. n. 55)

elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate².

L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno. Se un candidato è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.³

Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbiano superato tale soglia⁴

La presentazione delle liste

Tutto il procedimento relativo alla presentazione e l'ammissione delle liste e delle candidature è regolato in ogni dettaglio dalla legge. Pertanto tutti gli adempimenti burocratici prescritti non si risolvono in una pura formalità ma sono elementi sostanziali ai fini dell'ammissione delle suddette liste e candidature.

I documenti necessari per le elezioni comunali

-Dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale e relativi atti separati

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere compilata con i dati anagrafici del candidato a sindaco e dei candidati a consigliere comunale e sottoscritta da un certo numero di elettori del comune, variabile a seconda dell'ampiezza del comune stesso.

Numero dei candidati

La lista deve comprendere un numero di candidati (contrassegnati da un numero d'ordine progressivo) non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e, *pena l'esclusione della lista*:

- non inferiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati nei comuni con più di 15.000 abitanti.

Tale numero deve essere:

- almeno 9 e non più di 12 nei comuni fino a 3.000 abitanti;
- almeno 12 e non più di 16 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti;
- almeno 15 e non più di 20 nei comuni da 10.001 a 15.000 abitanti;

² Le dichiarazioni vanno consegnate negli stessi uffici in cui è depositata tutta la documentazione per la presentazione delle liste o dei gruppi al primo turno (la segreteria del comune).

³ I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 73, co. 8.

⁴ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 73, co. 7

- almeno 13 e non più di 20 nei comuni da 15.001 a 30.000 abitanti;;
- almeno 20 e non più di 30 nei comuni da 30.001 a 100.000 abitanti;
- almeno 27 e non più di 40 nei comuni da 100.001 a 250.000 abitanti o che, pur con meno di 100.000, siano capoluoghi di provincia;
- almeno 31 e non più di 46 nei comuni da 250.001 a 500.000 abitanti;
- almeno 33 e non più di 50 nei comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti;
- almeno 40 e non più di 60 nei comuni superiori a 1.000.000 di abitanti.

Numero dei sottoscrittori

Le liste devono essere sottoscritte⁵:

- da non meno di 25 e non più di 50 elettori nei comuni da 1.000 a 2.000 abitanti;
- da non meno di 30 e non più di 60 elettori nei comuni da 2.001 a 5.000 abitanti;
- da non meno di 60 e non più di 120 elettori nei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;
- da non meno di 100 e non più di 200 elettori nei comuni da 10.001 a 20.000 abitanti;
- da non meno di 175 e non più di 350 elettori nei comuni da 20.001 a 40.000 abitanti;
- da non meno di 200 e non più di 400 elettori nei comuni da 40.001 a 100.000 abitanti;
- da non meno di 350 e non più di 700 elettori nei comuni da 100.001 a 500.000 abitanti;
- da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori nei comuni da 500.001 a 1.000.000 abitanti;
- da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori nei comuni superiori a 1.000.000 abitanti.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni inferiori a 1.000 abitanti. In questo caso, e solo in questo caso, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

I sottoscrittori debbono necessariamente essere iscritti nelle liste elettorali del comune stesso. Queste sottoscrizioni devono essere raccolte direttamente sul modello di dichiarazione di presentazione della lista e su un certo numero di atti separati che sono parte integrante della dichiarazione e devono essere compilati con i dati dei candidati, al pari della dichiarazione, prima della raccolta delle sottoscrizioni⁶.

Ciascun elettore del comune può sottoscrivere una sola lista sotto pena di gravi sanzioni; occorre accertarsi quindi che al momento della sottoscrizione l'elettore non abbia già sottoscritto un'altra presentazione di lista. Qualora la Commissione elettorale circondariale riscontra una tale infrazione, cancella la firma dalla dichiarazione presentata successivamente.

Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti: la dichiarazione di presentazione della lista *deve contenere* i nominativi di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare alla lista e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale. I due delegati, inoltre devono dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco. *La mancata indicazione dei delegati comporta l'esclusione della lista.*

Nei comuni inferiori ai 15.000 abitanti: i delegati *possono essere indicati* ed hanno gli stessi compiti di quelli dei comuni con più di 15.000 abitanti (tranne quello di rilasciare la dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di sindaco, dal momento che non vi è possibilità di collegamento con più liste). In tal caso la mancata indicazione dei delegati non comporta

⁵ Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

⁶ Raccogliere sottoscrizioni su modelli non compilati o non completi del contrassegno di lista equivale, secondo la legge, ad ingannare i sottoscrittori stessi.

l'esclusione della lista ma l'impossibilità da parte dei presentatori della medesima di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare i rappresentanti di lista.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati di lista per le elezioni del Consiglio regionale, del Consiglio comunale, del Consiglio circoscrizionale e del gruppo di candidati per l'elezione del Consiglio provinciale.

-Certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune

I certificati (che possono essere anche collettivi) vanno richiesti al sindaco e da questi rilasciati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. E' pertanto opportuno richiederli con un certo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione della lista per garantirsi il rilascio in un tempo utile.

-Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata ed autenticata

Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco, all'atto dell'accettazione della candidatura, deve dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Dichiarazione che ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione rilasciata dai delegati delle liste interessate.

-Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale⁷, firmate ed autenticate

-Dichiarazione, firmata ed autenticata, rilasciata dai delegati di lista, di collegamento della lista suddetta al candidato alla carica di sindaco

Necessaria solo per i comuni superiori ai 15.000 abitanti. Ha la funzione di completare e dare efficacia alla dichiarazione, rilasciata dal candidato alla carica di sindaco, di collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale.

-Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune qualsiasi della Repubblica

Va richiesta ai sindaci dei comuni di appartenenza.

-Copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio

Nei Comuni superiori ai 15.000 abitanti le liste che presentano lo stesso candidato alla carica di sindaco, devono presentare il medesimo programma amministrativo

-Contrassegno di lista a colori in triplice copia e in doppio formato

Ai fini della riproduzione dei contrassegni sulle schede e sul manifesto, si suggerisce di presentarli in due formati diversi, circoscritto in un cerchio del diametro di cm. 10 e in un cerchio del diametro di cm. 2)

-Bilancio preventivo delle spese elettorali

Per i comuni superiori a 50.000 abitanti⁸ la presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi è obbligatoria e tale documento deve essere reso pubblico

⁷ I cittadini dell'Unione che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione prevista per i cittadini italiani: a) una dichiarazione attestante la cittadinanza, l'attuale residenza e l'indirizzo nello Stato di origine; b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità (D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 5, co. 1)

mediante affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere reso pubblico, entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

Le Province

L'elezione dei consiglieri provinciali avviene sulla base di collegi uninominali⁹ secondo le disposizioni della legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modificazioni.

Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio provinciale.

All'atto di presentazione della candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare il collegamento con almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome del candidato alla carica di presidente, il contrassegno del gruppo o dei gruppi di candidati a consigliere cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. A destra di ogni contrassegno è riportato il nominativo del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

Ciascun elettore può esprimere un voto valido:

- a) tracciando un segno sul contrassegno del gruppo prescelto (dando contestualmente il voto al candidato di quel gruppo nel collegio uninominale in cui l'elettore esprime il voto e al candidato presidente della provincia collegato a quel gruppo);
- b) tracciando un segno sul rettangolo relativo al candidato presidente e un segno sul contrassegno di un gruppo collegato al candidato presidente,
- c) tracciando un segno sul rettangolo relativo al candidato presidente (in tal caso il voto s'intende attribuito *solo* al candidato presidente).

E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

Qualora nessun candidato ottenga questo risultato, si procede ad un secondo turno elettorale (ballottaggio) che avviene la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati alla carica di presidente che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti¹⁰.

I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno; entro sette giorni dalla prima votazione hanno facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli cui erano collegati al primo turno. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto presidente il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

⁸ Per i comuni fra 10.000 e 50.000 abitanti la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste devono essere presentati se lo statuto o i regolamenti comunali lo richiedono.

⁹ La suddivisione dei collegi provinciali è stata fatta sulla base dei dati del censimento della popolazione del 20 ottobre 1991 (Decreto Presidente dei Ministri 2 aprile 2003 in Gazz. Uff. n. 81 del 7 aprile 2003 – S.O. n. 55).

Con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 2003 è avvenuta la revisione delle circoscrizioni dei collegi uninominali per l'elezione dei consigli provinciali di Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola.

¹⁰ In caso di parità di voti tra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

L'assegnazione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia, al termine del primo o del secondo turno elettorale.

Al gruppo o ai gruppi di candidati collegati al candidato eletto presidente della provincia, qualora non abbiano conseguito almeno il 60% dei seggi assegnati al consiglio provinciale, è assegnato il 60% dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Istanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 75, co. 6.

Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbiano superato tale soglia¹¹.

I documenti necessari per le elezioni provinciali

-Dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di presidente della Provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale e relativi atti separati..

Tale dichiarazione deve essere compilata con i dati anagrafici dei candidati a consigliere e del candidato a presidente della provincia e sottoscritta da un certo numero di elettori di comuni della Provincia variabile secondo l'ampiezza della provincia stessa. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio uninominale provinciale per il quale è proposto.

Numero dei candidati

Ogni gruppo deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ad un terzo di esso.

Tale numero deve essere:

- almeno 15 membri e non più di 45 nelle province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti;
- almeno 12 e non più di 36 nelle province con popolazione compresa tra 700.000 e 1.400.000 abitanti;
- almeno 10 e non più di 30 nelle province con popolazione compresa tra 300.001 e 700.000 abitanti;
- almeno 8 e non più di 24 nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

Numero dei sottoscrittori

La dichiarazione di presentazione dl gruppo di candidati per il consiglio provinciale deve essere sottoscritta:

- da non meno di 200 e non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi in province fino 100.000 abitanti;
- da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi in province tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- da non meno di 500 e non più 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi in province tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti;
- da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi in province superiori a 1.000.000 di abitanti.

I sottoscrittori debbono necessariamente essere iscritti nelle liste elettorali di comuni della Provincia. Queste sottoscrizioni devono essere raccolte direttamente sul modello di dichiarazione di

¹¹ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 75, co. 5

presentazione della lista e su un certo numero di atti separati che sono parte integrante della dichiarazione e devono essere compilati con i dati dei candidati, al pari della dichiarazione, prima della raccolta delle sottoscrizioni¹².

Ciascun elettore di comuni della Provincia può sottoscrivere per un solo gruppo di candidati, sotto pena di gravi sanzioni; occorre accertarsi quindi che al momento della sottoscrizione l'elettore non abbia già sottoscritto altra presentazione di gruppo. Qualora l'Ufficio elettorale centrale riscontra una tale infrazione, cancella la firma dalla dichiarazione presentata successivamente.

La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve contenere l'indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare al gruppo e di designare i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio elettorale, presso gli uffici elettorali circoscrizionali e presso l'ufficio elettorale centrale. Inoltre i due delegati devono dichiarare, pena esclusione del gruppo, il collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati di lista per le elezioni del Consiglio regionale, del Consiglio comunale, del Consiglio circoscrizionale e del gruppo di candidati per l'elezione del Consiglio provinciale.

-Certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nella Provincia.

I certificati (che possono essere anche collettivi) vanno richiesti ai sindaci dei comuni di appartenenza dei sottoscrittori e da questi rilasciati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. E' pertanto opportuno richiederli con un certo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione del gruppo per garantirsi il rilascio in un tempo utile.¹³

-Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della Provincia, firmata ed autenticata.

Il candidato a presidente, contestualmente all'accettazione della candidatura, deve dichiarare il collegamento con almeno un gruppo di candidati alla carica di consigliere. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

-Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale, firmate ed autenticate.

Il candidato alle elezioni provinciali può presentarsi in più di un collegio uninominale (fino ad un massimo di tre) nell'ambito dello stesso gruppo. In tal caso è consentito che l'accettazione della candidatura nei singoli collegi avvenga con un'unica dichiarazione.

-Dichiarazione, firmata ed autenticata, rilasciata dai delegati del gruppo di candidati, di collegamento del gruppo al candidato alla carica di presidente della provincia.

Tale dichiarazione ha l'effetto di completare e rendere efficace la dichiarazione (di collegamento con uno o più gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale) rilasciata dal candidato alla carica di presidente della provincia.

¹² Raccogliere sottoscrizioni su modelli non compilati o non completi del contrassegno del gruppo equivale, secondo la legge, ad ingannare i sottoscrittori stessi.

¹³ A questo proposito bisognerà prevedere anche un margine di tempo in cui gli atti separati dovranno essere raccolti e controllati centralmente per la presentazione che avviene all'ufficio elettorale centrale costituito presso la Corte d'Appello o il Tribunale del capoluogo di provincia. Bisogna quindi evitare assolutamente di richiedere i certificati ai comuni all'ultimo momento.

-Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Vanno richiesti ai sindaci dei comuni di appartenenza.

-Copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio

Dal momento che più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia, in tal caso devono presentare il medesimo programma amministrativo.

-Contrassegno di lista a colori in triplice copia e in doppio formato

Ai fini della riproduzione dei contrassegni sulle schede e sul manifesto, si suggerisce di presentarli in due formati diversi, circoscritto in un cerchio del diametro di cm. 10 e in un cerchio del diametro di cm. 2).

-Bilancio preventivo delle spese elettorali

Salvo quanto stabilito dalla legge, gli Statuti e i Regolamenti della Provincia disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e dei gruppi.

Autenticazione delle sottoscrizioni e di tutta la documentazione

Tutta la documentazione (firme dei sottoscrittori, accettazioni di candidatura, dichiarazioni dei delegati di lista o del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia, designazioni dei rappresentanti di lista etc...), ad eccezione delle autorizzazioni all'uso del contrassegno riservate esclusivamente ai notai, deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge n. 53 del 1990 "*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*"¹⁴.

Tali soggetti sono: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali ovvero delle sezioni distaccate dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e funzionari appositamente incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

L'autenticazione deve avvenire con le modalità previste dalla legge¹⁵

Dove presentare tutta la documentazione

Per il rinnovo del Consiglio comunale: le candidature e le liste vanno presentate alla segreteria del Comune;

Per il rinnovo del Consiglio provinciale: le candidature e i gruppi di candidati vanno presentati alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'Appello o il Tribunale del capoluogo di provincia o, in mancanza, presso il Tribunale della provincia più vicino al capoluogo.

Quando

Tutta la documentazione va presentata dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 30° giorno e dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 29° giorno antecedenti la data delle votazioni.

¹⁴ Riportiamo, in stralcio, il disposto dell'art. 14 della legge 53 del 1990, così come modificato dalla Legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla Legge 30 aprile 1999, n. 120, art. 4, co 2

¹⁵ La normativa vigente in materia è quella contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 21 ("*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*") che ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 20, co. 2 e 3.

Appendici

Principali
riferimenti legislativi

Legge 2 marzo 2004, n. 61 (1).

Norme in materia di reati elettorali (2).

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59)

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota agli artt. 100 e 106, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e in nota agli artt. 90 e 93, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

1. 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro»;

b) all'articolo 106, le parole: «con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90:

1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro»;

2) il quarto comma è abrogato;

b) all'articolo 93:

1) le parole: «, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura» sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro».

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (1).

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A) (2) (1/circ).

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O)

Articolo 21

Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (1).

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della L. 30 aprile 1999, n. 120 (1/circ).

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2000, n. 249)

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'interno: Circ. 28 novembre 2000, n. 156; Circ. 13 gennaio 2001, n. 2/2001; Circ. 9 febbraio 2001, n. 5/2001; Circ. 21 febbraio 2001, n. 11/2001; Circ. 12 marzo 2001, n. 22/2001; Circ. 14 marzo 2001, n. 22/2001; Circ. 26 marzo 2001, n. 44/2001; Circ. 3 aprile 2001, n. 50/2001.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, recante: «Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;

Ritenuto di dover provvedere, conformemente ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato articolo 13 della legge n. 120 del 1999, ad istituire la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente il certificato elettorale;

Considerato di dover disciplinare le modalità di istituzione, rilascio, aggiornamento e rinnovo della suddetta tessera elettorale;

Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa concernente le consultazioni elettorali e referendarie;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 22 giugno 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente regolamento:

TITOLO I

Disposizioni sull'istituzione e l'aggiornamento della tessera elettorale

1. Istituzione della tessera elettorale.

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

2. Caratteristiche della tessera elettorale.

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;

b) luogo e data di nascita;

c) indirizzo;

d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;

e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

3. Consegna della tessera elettorale.

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.

3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.

4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

4. Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale.

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.

3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.

4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.

5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

5. Protezione dei dati personali.

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

6. Nomina di un commissario.

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

7. Impossibilità di consegna della tessera.

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

8. Sperimentazione della tessera elettorale elettronica.

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.

4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.

TITOLO II

Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione della tessera elettorale permanente.

9. Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali.

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'Ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

10. Voto dei degenti nei luoghi di cura.

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

11. Annotazione del voto assistito.

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

12. Annotazione dell'esercizio del voto.

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

13. Ammissione al voto dei detenuti.

1. (2).

(2) Abroga e sostituisce l'ultimo comma dell'art. 8, L. 23 aprile 1976, n. 136.

14. Norma di chiusura.

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

15. Norme abrogate.

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico,», del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico,», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

Tabella A (1a parte) (3)

(3) Tabella così sostituita dal D.M. 16 novembre 2000 (Gazz. Uff. 23 novembre 2000, n. 274).

Tabella A (2a parte) (4)

(4) Tabella così sostituita dal D.M. 16 novembre 2000 (Gazz. Uff. 23 novembre 2000, n. 274).

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.
Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.



TESSERA ELETTORALE

N. 000000000

Comune di _____

Cognome _____

Nome _____

Luogo e data di nascita _____

Data di nascita _____ il Sindaco/Commissario

AVVERTENZE

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.

In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di amarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione).

L. 28.12.2017 n. 218

Circoscrizione o regione _____ Collegio _____

Fondamento elettorale _____

Senato della Repubblica _____

Camera dei deputati _____

Regionali _____

Provinciali _____

Circoscrizioni _____

Numero Tessera Elettorale _____ Iscritto nella lista elettorale della Sezione n. _____

Indirizzo della sezione _____

Indirizzo dell'elezione/assemblea _____

Data di aggiornamento _____ il Sindaco/Commissario

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

<p>1</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE</p> <p>BOLO DELLA SEZIONE</p>	<p>4</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE</p> <p>BOLO DELLA SEZIONE</p>	<p>7</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE</p> <p>BOLO DELLA SEZIONE</p>	<p>10</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE</p> <p>BOLO DELLA SEZIONE</p>	<p>13</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE</p> <p>BOLO DELLA SEZIONE</p>	<p>16</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE</p> <p>BOLO DELLA SEZIONE</p>
<p>2</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE</p> <p>BOLO DELLA SEZIONE</p>	<p>5</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE</p> <p>BOLO DELLA SEZIONE</p>	<p>8</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE</p> <p>BOLO DELLA SEZIONE</p>	<p>11</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE</p> <p>BOLO DELLA SEZIONE</p>	<p>14</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE</p> <p>BOLO DELLA SEZIONE</p>	<p>17</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE</p> <p>BOLO DELLA SEZIONE</p>
<p>3</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE</p> <p>BOLO DELLA SEZIONE</p>	<p>6</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE</p> <p>BOLO DELLA SEZIONE</p>	<p>9</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE</p> <p>BOLO DELLA SEZIONE</p>	<p>12</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE</p> <p>BOLO DELLA SEZIONE</p>	<p>15</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE</p> <p>BOLO DELLA SEZIONE</p>	<p>18</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE</p> <p>BOLO DELLA SEZIONE</p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

(Pubblicato in Gazz.Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.)

(artt. 36-76)

TITOLO III

Organi

Capo I - Organi di governo del comune e della provincia

Articolo 36

Organi di governo.

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la Giunta, il sindaco.
2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la Giunta, il Presidente (32).

(32) Il presente articolo corrisponde all'art. 30, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Articolo 37

Composizione dei consigli.

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
 - a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
 - b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
 - c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
 - d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
 - e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
 - f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
 - g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
 - h) da 12 membri negli altri comuni.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
 - a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
 - b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

d) da 24 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale (33).

(33) Il presente articolo corrisponde al comma 1 dell'art. 1, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogato.

Articolo 38

Consigli comunali e provinciali.

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.

9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea (34).

(34) Il presente articolo corrisponde all'art. 31, commi da 1 a 3, 4 e 8, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Articolo 39

Presidenza dei consigli comunali e provinciali.

1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto (35).

(35) Il presente articolo corrisponde all'art. 31, commi 3-bis, 7, 7-bis e 7-ter e all'art. 36, comma 4, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Articolo 40

Convocazione della prima seduta del consiglio.

1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei

candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.

5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto (36).

(36) Il presente articolo corrisponde ai commi da 2-bis a 2-quater dell'art. 1, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogato.

Articolo 41

Adempimenti della prima seduta.

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Articolo 42

Attribuzioni dei consigli.

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (36/a);
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza (37).

(36/a) Lettera così modificata dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(37) Il presente articolo corrisponde all'art. 32 e all'art. 34, comma 2-bis, secondo periodo, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Articolo 43

Diritti dei consiglieri.

1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le

informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative (38).

(38) Il presente articolo corrisponde all'art. 31, commi 5, 6 e 6-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142, e all'art. 19, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogato.

Articolo 44

Garanzia delle minoranze e controllo consiliare.

1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare (39).

(39) Il presente articolo corrisponde all'art. 4, comma 2, L. 8 giugno 1990, n. 142, e all'art. 19, comma 2, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogato.

Articolo 45

Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 (40).

(40) Il presente articolo corrisponde all'art. 22, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogato.

Articolo 46

Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta.

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio (41).

(41) Il presente articolo corrisponde all'art. 34, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Articolo 47

Composizione delle giunte.

1. La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità.
2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
 - a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri (42).

(42) Il presente articolo corrisponde all'art. 33, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Articolo 48

Competenze delle giunte.

1. La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio (43).

(43) Il presente articolo corrisponde all'art. 35, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Articolo 49

Pareri dei responsabili dei servizi.

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi (44).

(44) Il presente articolo corrisponde all'art. 53, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Articolo 50

Competenze del sindaco e del presidente della provincia. (giurisprudenza)

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la Giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla (45).

(45) Il presente articolo corrisponde all'art. 36, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Articolo 51

Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati.

1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (46).

(46) Il presente articolo corrisponde all'art. 2, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogato.

Articolo 52

Mozione di sfiducia.

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 (47).

(47) Il presente articolo corrisponde all'art. 37, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Articolo 53

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia.

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte (48).

(48) Il presente articolo corrisponde all'art. 37-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Articolo 54

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza (49).

(49) Il presente articolo corrisponde all'art. 38, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

Articolo 55

Elettorato passivo.

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (50).

(50) Il presente articolo corrisponde all'art. 1, L. 23 aprile 1981, n. 154.

Articolo 56

Requisiti della candidatura.

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia (51).

(51) Il presente articolo corrisponde al comma 1 dell'art. 7, L. 23 aprile 1981, n. 154.

Articolo 57

Obbligo di opzione.

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio (52).

(52) Il presente articolo corrisponde al comma 2 dell'art. 7, L. 23 aprile 1981, n. 154.

Articolo 58

Cause ostative alla candidatura.
(giurisprudenza)

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (53) (53/cost).

(53) Il presente articolo corrisponde ai commi da 1 a 4 e 4-sexies dell'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55.

(53/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 78 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.

Articolo 59

Sospensione e decadenza di diritto.
(giurisprudenza)

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni (54).

(54) Il presente articolo corrisponde ai commi da 4-bis a 4-quinquies, 5 e 6 dell'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55.

Articolo 60

Ineleggibilità.

(giurisprudenza)

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori (54/a);

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale (55).

(54/a) Numero così sostituito dall'art. 4, L. 6 luglio 2002, n. 137.

(55) Il presente articolo corrisponde all'art. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154.

Articolo 61

Ineleggibilità a sindaco e presidente della provincia.

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

1) il ministro di un culto;

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore (56) (57).

(56) La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 ottobre 2000, n. 450 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente numero, nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto alla carica di sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco.

(57) Il presente articolo corrisponde all'art. 6, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ora abrogato.

Articolo 62

Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

Articolo 63

Incompatibilità.

(giurisprudenza)

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli

stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso (57/a);

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato (58) (58/cost).

(57/a) Numero così modificato dall'art. 3-ter, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(58) Il presente articolo corrisponde all'art. 3, L. 23 aprile 1981, n. 154.

(58/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-25 luglio 2002, n. 398 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, lettera l) sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione.

Articolo 64

Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta.

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia (59).

(59) Il presente articolo corrisponde all'art. 25, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogato.

Articolo 65

Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale.

1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune (60) (60/cost).

(60) Il presente articolo corrisponde all'art. 4, L. 23 aprile 1981, n. 154.

(60/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-23 luglio 2002, n. 383 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 sollevata in riferimento agli articoli 5, 76, 122 e 123 della Costituzione.

Articolo 66

Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana (58/cost).

(58/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-25 luglio 2002, n. 398 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, lettera l) sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione.

Articolo 67

Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità.

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo (61).

(61) Il presente articolo corrisponde all'art. 5, L. 23 aprile 1981, n. 154.

Articolo 68

Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità.

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.

4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità (62).

(62) Il presente articolo corrisponde all'art. 9, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ora abrogato, e all'art. 6, L. 23 aprile 1981, n. 154.

Articolo 69

Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore (63).

(63) Il presente articolo corrisponde ai commi da 3 a 9 dell'art. 7, L. 23 aprile 1981, n. 154.

Articolo 70

Azione popolare.
(giurisprudenza)

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.

2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (64).

(64) Il presente articolo corrisponde all'art. 9-bis, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ora abrogato.

Capo III - Sistema elettorale

Articolo 71

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti.

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale (65).

(65) Il presente articolo corrisponde al comma 5 dell'art. 3 e all'art. 5, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogati.

Articolo 72

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.
6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età (66).

(66) Il presente articolo corrisponde all'art. 6, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogato.

Articolo 73

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.
5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,sino a concorrenza del

numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compite le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista (67).

(67) Il presente articolo corrisponde al comma 5 dell'art. 3 e agli artt. 7 e 7-bis, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogato.

Articolo 74

Elezione del presidente della provincia.

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.

3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età (68).

(68) Il presente articolo corrisponde all'art. 8, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogato.

Articolo 75

Elezione del consiglio provinciale.

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.

2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,..... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato (69).

(69) Il presente articolo corrisponde all'art. 9, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogato.

Articolo 76

Anagrafe degli amministratori locali e regionali.

1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali, nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.

3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

Legge 30 aprile 1999, n. 120

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale (1/circ).

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 maggio 1999, n. 101)

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero dell'interno: Circ. 22 luglio 1999, n. 158/99; Circ. 17 ottobre 2000, n. 148.

1. Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia.

1. (2).

2. (3).

(2) Sostituisce il primo periodo del comma 6 dell'art. 7, L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

(3) Sostituisce il comma 5 dell'art. 8, L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

2. Successione dei mandati elettivi del sindaco.

[1.] (4).

(4) Il presente articolo, che aggiungeva un periodo al comma 2 dell'art. 2, L. 25 marzo 1993, n. 81, è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

3. Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste.

1. (5).

2. (6).

(5) Sostituisce il quarto comma dell'art. 14, L. 8 marzo 1951, n. 122, riportata al n. C/I.

(6) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3, L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

4. Modifiche alla L. 25 maggio 1970, n. 352 (7), e alla L. 21 marzo 1990, n. 53 (8).

1. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (7), e successive modificazioni, le parole: «o del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «, del tribunale o della corte di appello».

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (8), come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: «i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie» sono inserite le seguenti: «delle corti di appello,»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

(9).

(7) Riportata alla voce Parlamento.

(8) Riportata alla voce Elezioni.

(9) Il testo del periodo è stato inserito nel comma 1 dell'art. 14, L. 21 marzo 1990, n. 53, riportata alla voce Elezioni.

5. Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.

1. (10).

(10) Aggiunge l'art. 7-bis alla L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

6. Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (11).

1. (12).

(11) Riportata al n. C/XVI.

(12) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 9. L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

7. Durata degli organi elettivi di comuni e province.

[1. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (11), le parole: «per un periodo di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di cinque anni».

2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge] (12/a).

(11) Riportata al n. C/XVI.

(12/a) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

8. Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative - Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (13).

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182 (14), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (15);

b) all'articolo 3, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (16), la parola: «quarantacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «cinquantacinquesimo».

2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (17), come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (16), la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque».

3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (16), è abrogato.

4. [All'articolo 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 (13), introdotto dall'articolo 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (11), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «dimissioni,» è soppressa;

b) (18)] (18/a).

5. [All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (13), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), numero 1), la parola: «dimissioni,» è soppressa;

b) (19)] (19/a).

(13) Riportata al n. A/XXXI.

(14) Riportata al n. C/XIV.

(15) Sostituisce gli artt. 1 e 2, L. 7 giugno 1991, n. 182, riportata al n. C/XIV.

(16) Riportata alla voce Regioni.

(17) Riportato al n. C/II.

(11) Riportata al n. C/XVI.

(18) Sostituisce il comma 3 dell'art. 37-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata al n. A/XXXI.

(18/a) Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(19) Aggiunge il n. 1-bis) alla lett. b) del comma 1 dell'art. 39, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata al n. A/XXXI.

(19/a) Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

9. Albo degli scrutatori.

1. (20).

2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (21), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989 (21).

3. (22).

4. (23).

5. L'articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95 (21), introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogato.

6. (24).

(20) Sostituisce l'art. 1, L. 8 marzo 1989, n. 95, riportata alla voce Elezioni.

(21) Riportata al n. B/XVII.

(22) Sostituisce l'art. 3, L. 8 marzo 1989, n. 95, riportata alla voce Elezioni.

(23) Sostituisce l'art. 4, L. 8 marzo 1989, n. 95, riportata alla voce Elezioni.

(24) Sostituisce l'art. 6, L. 8 marzo 1989, n. 95, riportata alla voce Elezioni.

10. Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale.

1. (25).

(25) Sostituisce l'art. 24, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, riportato alla voce Elezioni.

11. Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali.

1. (26).

2. (27).

3. (28).

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 620 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

(26) Sostituisce l'art. 2, L. 13 marzo 1980, n. 70, riportata alla voce Elezioni.

(27) Sostituisce l'art. 3, L. 13 marzo 1980, n. 70, riportata alla voce Elezioni.

(28) Aggiunge l'art. 3-bis alla L. 13 marzo 1980, n. 70, riportata alla voce Elezioni.

12. Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea.

1. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (29), come modificato dal primo comma dell'articolo 10 della legge 9 aprile 1984, n. 61, le parole: «cinque scrutatori» sono sostituite dalle seguenti: «tre scrutatori».

(29) Riportata alla voce Comunità europee.

13. Istituzione della tessera elettorale.

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale (30).

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

(30) In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

14. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 (1).

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 1996, n. 88)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che hanno delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza;

Ritenuto di dare attuazione alla direttiva soprarichiamata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1996;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione europea, dell'interno e per le riforme istituzionali, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea - di seguito indicati «cittadini dell'Unione» - che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

a) la cittadinanza;

b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;

c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti;

d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

3. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (2).

4. Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.

5. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono

iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.

6. Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50 (3), come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.

(2) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme.

(3) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.

2. 1. La domanda di cui all'art. 1 è presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.

2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:

a) iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;

b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

3. 1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (4), e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.

3. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.

(4) Riportato alla voce Elezioni.

4. 1. I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

5. 1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (5), e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 (6):

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

(5) Riportato al n. C/II.

(6) Riportata al n. C/XVI.

6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali (2).

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 1993, n. 104)

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 aprile 1993;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 23 e del 27 aprile 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana il seguente regolamento:

1. 1. L'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, nonché, rispettivamente, l'elezione del consiglio comunale e del consiglio provinciale si svolgono contestualmente mediante un primo turno di votazione ed un eventuale turno di ballottaggio, ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81 (3), di seguito denominata legge.

2. Le norme che stabiliscono i termini entro i quali debbono svolgersi le elezioni nei comuni e nelle province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.

3. L'eventuale turno di ballottaggio si svolge nei tempi previsti dall'art. 6, commi 5 e 6, e dall'art. 8, commi 7 e 8, della legge, indipendentemente dai termini previsti dalle disposizioni citate dal comma 2.

(3) Riportata al n. C/XVI.

2. 1. Fermo il disposto dell'art. 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

3. 1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di cui all'art. 5 della legge, ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate, la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

2. Nei comuni di cui al comma 1, l'arrotondamento all'unità superiore, previsto dal comma 7 dell'art. 5 della legge, si effettua quando il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

4. 1. Per le elezioni del consiglio provinciale e per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio elettorale centrale e, rispettivamente, la commissione elettorale circondariale procedono, sia in sede di prima votazione sia in sede di eventuale ballottaggio, al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di gruppo o di lista appositamente convocati.

2. Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi o delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato a norma delle vigenti disposizioni.

5. 1. Nelle elezioni relative ai comuni, qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, s'intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. In tal caso, s'intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco, collegato con la stessa lista, salvo che l'elettore si sia avvalso della facoltà di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco, come disposto dall'art. 6, comma 3, della legge per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale, nel caso in cui l'elettore abbia segnato unicamente il nominativo del candidato alla carica di consigliere provinciale.

6. 1. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge, anche come voto alla lista collegata.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale solo come voto per il candidato stesso, esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate.

4. Nelle elezioni provinciali, ciascun elettore può esprimere il proprio voto unicamente sul simbolo posto alla sinistra dell'unico candidato alla carica di consigliere ovvero sul simbolo posto alla sinistra di uno dei candidati alla carica stessa, collegati al candidato alla carica di presidente. Il voto

in tal modo espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia.

7. 1. Nelle ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 6 e del comma 8 dell'art. 8 della legge, il prefetto, con proprio decreto, sospende il procedimento elettorale e, contestualmente, fissa la data della nuova votazione che deve aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

2. Il decreto di cui al comma 1 è notificato al sindaco, il quale ne dà immediata notizia al pubblico mediante manifesto da affiggersi nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

8. 1. Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste e tra i gruppi di candidati sono, in ogni caso, effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia o del sindaco avvenuta in sede di primo ovvero di secondo turno.

9. 1. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene comunque assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o coalizione di liste costituita al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi.

2. I seggi restanti dopo l'assegnazione di cui al comma 1 vengono distribuiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge, tra la lista o i gruppi di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in sede di ballottaggio, nonché tra le liste o le coalizioni di liste non collegate a nessuno dei candidati ammessi al secondo turno.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale.

10. 1. All'art. 9, comma 3, della legge, ogni riferimento a gruppo di candidati è esteso anche alle coalizioni di gruppi di candidati.

11. 1. Nel caso di parità di cifre individuali, di cui all'art. 9, comma 8, della legge, è preferito il più anziano di età.

12. 1. La elezione del presidente del consiglio circoscrizionale avviene, a suffragio indiretto, a norma dell'art. 13, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (4).

2. Fino all'approvazione delle norme statutarie e regolamentari, le elezioni dei consigli circoscrizionali sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 7, commi 1, 2, 4 e 8, della legge.

(4) Riportata al n. A/XXXI.

13. 1. Le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni previste dall'art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (5) (6).

2. Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.

(5) Riportato al n. C/II.

(6) Per l'esercizio delle operazioni di spoglio delle schede vedi, anche, l'art. 11, L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI, nel testo modificato dall'art. 6, L. 15 ottobre 1993, n. 415 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245).

14. 1. Nelle operazioni di scrutinio il presidente dell'ufficio elettorale di sezione enuncia ad alta voce in primo luogo i voti espressi in favore del candidato alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco.

15. 1. Le schede per la prima votazione e per il turno di ballottaggio previste dalla legge devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H ed I allegate al presente regolamento.

2. La scheda per la votazione per le elezioni dei consigli circoscrizionali ha le stesse caratteristiche del modello descritto nelle tabelle A ed E allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70 (7), fatta eccezione del numero delle righe stampate accanto a ciascun simbolo che si intendono ridotte ad una, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 3, e dell'art. 7, comma 2, della legge.

(7) Riportata alla voce Elezioni.

Legge 25 marzo 1993, n. 81

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1/circ).

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1993, n. 72, S.O.)

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

Ministero dell'interno: Circ. 16 aprile 1999, n. 64/99.

Capo I - Elezione degli organi comunali e provinciali (giurisprudenza)

1. Composizione del consiglio comunale.

[1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- h) da 12 membri negli altri comuni.

2. Nei comuni di cui all'articolo 5, il consiglio è presieduto dal sindaco. Negli altri comuni, lo statuto prevede che il consiglio sia presieduto dal consigliere anziano o dal presidente eletto dall'assemblea.

2-bis. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto (1/a).

2-ter. La prima seduta, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto se previsto dallo statuto, ovvero del consigliere anziano, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della presente legge. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,

n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della presente legge (1/a).

2-quater. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2-ter, occupa il posto immediatamente successivo (1/a) (1/b).

(1/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 15 ottobre 1993, n. 415 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Peraltro il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(1/b) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, gli artt. 37, comma 1 e 40 dello stesso decreto.

(giurisprudenza)

2. Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati.

[1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni (1/c).

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (1/d).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge] (1/e).

(1/c) Comma così modificato dall'art. 7, L. 30 aprile 1999, n. 120, riportata al n. C/XXI. Peraltro il suddetto art. 7 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(1/d) Periodo aggiunto dall'art. 2, L. 30 aprile 1999, n. 120, riportata al n. C/XXI. Peraltro il suddetto art. 2 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(1/e) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 51 dello stesso decreto.

(giurisprudenza)

3. Sottoscrizione delle liste.

1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

- c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti (1/f).

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (2), e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (3), i giudici di pace e i segretari giudiziari.

5. [Oltre a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (4), e successive modificazioni, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Nei comuni con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'articolo 5, più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco.

In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate] (4/a).

6. La lettera b) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 (2), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (3), è abrogata.

(1/f) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 30 aprile 1999, n. 120, riportata al n. C/XXI.

(2) Riportato alla voce Elezioni.

(3) Riportata alla voce Elezioni.

(4) Riportato al n. C/II.

(4/a) Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, gli artt. 71, comma 2 e 73, comma 2, dello stesso decreto.

4. Fissazione della data di svolgimento delle elezioni.

1. (5).

(5) Sostituisce l'art. 3, L. 7 giugno 1991, n. 182, riportata al n. C/XIV.

(giurisprudenza)

5. Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

[1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati (5/a).

3. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

5. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

6. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

7. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

8. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima (6)] (6/a).

(5/a) Periodo così sostituito dall'art. 2, L. 15 ottobre 1993, n. 415 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, ultimo periodo della presente legge e dell'art. 2, L. 15 ottobre 1993, n. 415 sopra citata.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 18-24 luglio 1996, n. 304 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, nella parte in cui non prevede il rinvio delle elezioni ed il rinnovo della presentazione delle candidature a sindaco ed a consigliere comunale, in caso di decesso, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, di un candidato alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti.

(6/a) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 71 dello stesso decreto.

6. Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

[1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella

graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età] (6/b).

(6/b) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 72 dello stesso decreto.

(giurisprudenza)

7. Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

[1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati (6/c).

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi (6/d). Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4 (6/cost).

7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate (7/cost).

8. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista] (6/e).

(6/c) Periodo così sostituito dall'art. 2, L. 15 ottobre 1993, n. 415 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, ultimo periodo della presente legge e dell'art. 2, L. 15 ottobre 1993, n. 415, sopra citata.

(6/d) Periodo così sostituito dall'art. 1, L. 30 aprile 1999, n. 120, riportata al n. C/XXI.

(6/cost) La Corte costituzionale con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 429 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, ultimo periodo, limitatamente alle parole «o gruppi di liste collegate», sollevata in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con successiva sentenza 26 marzo-4 aprile 1996, n. 107 (Gazz. Uff. 10 aprile 1996, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 48, secondo comma, e 97 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione senza prospettare profili o argomenti nuovi, con ordinanza 13-20 maggio 1996, n. 160 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione.

(7/cost) La Corte costituzionale con sentenza 18-29 aprile 1996, n. 135 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 7, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione.

(6/e) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 73 dello stesso decreto.

7-bis. Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.

[1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia] (6/f).

(6/f) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 30 aprile 1999, n. 120, e poi abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 73 dello stesso decreto.

(giurisprudenza)

8. Elezione del presidente della provincia.

[1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122 (7), e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della presente legge, in quanto compatibili. Nessuno può essere candidato alla carica di presidente della provincia in più di una provincia.

3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia (7/a).

6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo e il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età] (7/b).

(7) Riportata al n. C/I.

(7/a) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 30 aprile 1999, n. 120, riportata al n. C/XXI.

(7/b) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 74 dello stesso decreto.

(giurisprudenza)

9. Elezione del consiglio provinciale.

[1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 (7/c), e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 8 della presente legge ed al presente articolo.

2. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

2-bis. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia (7/d).

3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

5. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

6. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 3.

7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

8. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali] (7/e).

(7/c) Riportata al n. C/I.

(7/d) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 30 aprile 1999, n. 120, riportata al n. C/XXI.

(7/e) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 75 dello stesso decreto.

10. Elezione dei consigli circoscrizionali.

1. [Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (8), sono soppresse le parole: «I comuni capoluogo di provincia ed»] (8/a).

2. [(9)] (9/a).

3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'articolo 33 della presente legge, si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (9/b).

(8) Riportata al n. A/XXXI.

(8/a) Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(9) Sostituisce il comma 4 dell'art. 13, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata al n. A/XXXI.

(9/a) Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(9/b) Vedi, ora, l'art. 273, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

11. Durata delle operazioni di voto e di scrutinio.

1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede (9/c).

(9/c) Articolo prima modificato dall'art. 6, L. 15 ottobre 1993, n. 415 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione poi dall'art. 1, L. 2 dicembre 1993, n. 490 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1993, n. 284) ed infine così sostituito dal comma 13 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

Capo II - Competenze degli organi comunali e provinciali

12. Sindaco e presidente della provincia.

[1. (10).

2. (11)] (11/a).

(10) Premette il comma 01 all'art. 36, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata al n. A/XXXI.

(11) Sostituisce il comma 1 dell'art. 36, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata al n. A/XXXI.

(11/a) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

13. Poteri del sindaco e del presidente della provincia.

[1. (12)] (12/a).

(12) Sostituisce il comma 5 e aggiunge i commi 5-bis e 5-ter all'art. 36, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata al n. A/XXXI.

(12/a) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

14. Convocazione del consiglio.

[1. (13)] (13/a).

(13) Sostituisce il comma 7 e aggiunge il comma 7-bis all'art. 31, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata al n. A/XXXI.

(13/a) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

15. Indirizzi per le nomine.

[1. (14)] (14/a).

(14) Sostituisce la lettera n) del comma 2 dell'art. 32, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata al n. A/XXXI.

(14/a) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

16. Elezione del sindaco e del presidente della provincia. Nomina della giunta.

[1. (15)] (15/a).

(15) Sostituisce l'art. 34, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata al n. A/XXXI.

(15/a) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

17. Competenze delle giunte.

[1. (16)] (16/a).

(16) Sostituisce l'art. 35, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata al n. A/XXXI.

(16/a) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

18. Mozione di sfiducia.

[1. (17)] (17/a).

(17) Sostituisce l'art. 37, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata al n. A/XXXI.

(17/a) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

19. Attività ispettiva e commissioni di indagine.

[1. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare] (17/b).

(17/b) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, gli artt. 43, comma 3, e 44, comma 2, dello stesso decreto.

20. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia.

[1. (18)] (18/a).

(18) Aggiunge l'art. 37-bis alla L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata al n. A/XXXI.

(18/a) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

21. Scioglimento dei consigli.

[1. (19).

2. (20)] (20/a).

(19) Sostituisce il n. 1 della lettera b) del comma 1 dell'art. 39, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata al n. A/XXXI.

(20) Sostituisce il comma 3 dell'art. 39, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata al n. A/XXXI.

(20/a) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

22. Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.

[1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (21), come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1] (21/a).

(21) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

(21/a) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 45 dello stesso decreto.

(giurisprudenza)

23. Composizione delle giunte.

[1. (22)] (22/a).

(22) Sostituisce l'art. 33, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata al n. A/XXXI.

(22/a) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

24. Modifiche all'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

[1. All'articolo 45, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «nei quali si vota con il sistema proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti»; e le parole: «nei quali si vota col sistema maggioritario» sono sostituite dalle seguenti: «con popolazione sino a 15.000 abitanti».

2. All'articolo 45, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «nei quali si vota con il sistema proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti»; e le parole: «nei quali si vota con il sistema maggioritario» sono sostituite dalle seguenti: «con popolazione sino a 15.000 abitanti»] (22/b).

(22/b) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a

disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

25. Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore.

[1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia] (22/c).

(22/c) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 64 dello stesso decreto.

26. Divieto di incarichi e consulenze.

[1. Al sindaco e al presidente della provincia, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni e province] (22/d).

(22/d) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 78, comma 5 dello stesso decreto.
(giurisprudenza)

27. Pari opportunità.

[1. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (23), e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti] (23/a).

(23) Riportata alla voce Lavoro.

(23/a) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 6, comma 3 dello stesso decreto.

Capo III - Norme sulla campagna elettorale

28. Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva.

[1. Dal trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni per l'elezione del consiglio comunale o provinciale e del sindaco o del presidente della provincia, gli editori di giornali e di periodici, i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva che intendano diffondere a mezzo stampa o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei

comuni e nelle province interessate alla consultazione elettorale devono riconoscere a tutti i candidati ed a tutte le liste, partecipanti alla consultazione elettorale, l'accesso agli spazi di propaganda in condizioni di parità tra loro e nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 (23). I modi, i tempi, gli spazi di accesso e le tariffe, sia per le trasmissioni gratuite che per quelle a pagamento, sono disciplinati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi secondo le rispettive competenze.

2. Nel corso della campagna elettorale per le elezioni comunali e provinciali, la presenza di candidati o di rappresentanti dei partiti e dei membri delle giunte degli enti locali interessati dalla consultazione elettorale non è consentita nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive, e nelle trasmissioni informative deve essere limitata alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

3. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

4. In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (24).

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale] (24/a).

(23) Riportata alla voce Lavoro.

(24) Riportata alla voce Radiodiffusione e televisione.

(24/a) Abrogato dall'art. 20, L. 10 dicembre 1993, n. 515, riportata alla voce Elezioni.

29. Propaganda elettorale.

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 (25), e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile (25/cost).

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni (25/a) (25/cost).

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

(25) Riportata alla voce Elezioni.

(25/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 301 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 3 e 5, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(25/a) Comma così sostituito dall'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, riportata alla voce Elezioni. La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 287 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

30. Pubblicità delle spese elettorali.

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

Capo IV - Norme transitorie e finali

31. Indennità degli amministratori locali.

[1. Sino alla approvazione della riforma della disciplina dettata dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (26):

a) i limiti delle indennità mensili di carica previsti per ciascuna classe di comuni e di province nelle tabelle A e B allegate alla citata legge n. 816 del 1985 (26), come aggiornati da ultimo dal decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1991, sono raddoppiati, ed entro tali limiti i consigli comunali e provinciali possono deliberare l'adeguamento delle indennità;

b) le indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali determinate ai sensi della citata legge n. 816 del 1985 possono essere aumentate fino al 50 per cento.

2. All'eventuale maggiore onere finanziario derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i comuni e le province provvedono nei limiti delle disponibilità di bilancio con le entrate ordinarie proprie e con le minori spese conseguenti alla riduzione del numero degli assessori e dei consiglieri, nonché in coerenza con gli indirizzi della politica economica nazionale] (26/a).

(26) Riportata al n. A/XXII.

(26/a) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

32. Prima applicazione delle norme sulle competenze degli organi comunali e provinciali.

1. Le disposizioni di cui al capo II si applicano, in ciascun comune e in ciascuna provincia, a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della presente legge.

33. Adeguamento degli statuti.

1. I comuni e le province adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto (26/b).

(26/b) Vedi, ora, l'art. 273, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

34. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, 4, 5, 11, 12, 28, primo e secondo comma; 29, 32, primo e sesto comma; 36, 55, 56, 57, primo, secondo e terzo comma; 58, 59, secondo comma; 64, secondo comma, numero 3), e terzo comma; 65, 72, quinto, sesto e settimo comma; e 73 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (27), e successive modificazioni.

2. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 19, nonché i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122 (28), come sostituito dall'articolo 10 della legge 10 settembre 1960, n. 962.

3. È abrogato il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 (29).

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana un testo unico che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti per la elezione degli organi comunali e provinciali (30).

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana i regolamenti di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (31).

(27) Riportato al n. C/II.

(28) Riportata al n. C/I.

(29) Riportata al n. C/XIV.

(30) L'art. 8, L. 15 ottobre 1993, n. 415 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto: «Art. 8. 1. Il termine di sei mesi previsto dall'art. 34, comma 5, L. 25 marzo 1993, n. 81, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(31) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

35. Applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni ad esse spettanti in base agli statuti ed alle relative norme di attuazione.

36. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Legge 7 giugno 1991, n. 182

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 giugno 1991, n. 141)

1. 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni (2).

(2) Articolo prima sostituito dall'art. 1, D.L. 25 febbraio 1993, n. 42, riportato al n. C/XV-bis, poi modificato dall'art. 4, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata alla voce Regioni ed infine così sostituito dall'art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120, riportata al n. C/XXI.

2. 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data (3).

(3) Articolo così sostituito prima dall'art. 2, D.L. 25 febbraio 1993, n. 42, riportato al n. C/XV-bis e poi dall'art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120, riportata al n. C/XXI.

3. 1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge (4).

(4) Articolo prima sostituito dall'art. 4, L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI, poi così modificato dall'art. 4, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata alla voce Regioni e dall'art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120, riportata al n. C/XXI.

4. 1. La elezione dei consigli circoscrizionali, di cui all'articolo 13, commi 1 e 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (5), deve aver luogo contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale, secondo le modalità previste dal comma 4 del predetto articolo 13.

(5) Riportata al n. A/XXXI.

5. 1. Sono abrogati la legge 3 gennaio 1978, n. 3 (6), e l'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663 (7).

(6) Riportata al n. C/X.

(7) Riportata al n. C/III.

(giurisprudenza)

6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Legge 23 aprile 1981, n. 154

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale (1/a) (1/circ).

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 1981, n. 114)

(1/a) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero dell'interno: Circ. 19 marzo 1997, n. 4/97; Circ. 17 maggio 2000, n. 4.

(giurisprudenza)

1. Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione (1/b).

(1/b) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 55 del citato D.Lgs. n. 267/2000.

(giurisprudenza)

2. Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli (2/cost);

8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), L. 23 dicembre 1978, n. 833 (2), ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende (2/a);

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;

12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (2/b).

Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 (3).

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078 (4), 20 maggio 1970, n. 300 (5), e 26 aprile 1974, n. 169 (6).

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale (6/a).

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre-4 novembre 1999, n. 421 (Gazz. Uff. 10 novembre 1999, n. 45, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, numero 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione.

(2) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 febbraio 1987, n. 43 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1987, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del n. 8 nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti della USL facenti parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori dello stesso, per i consigli dei Comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria da cui dipendono.

(2/b) La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 ottobre 1991, n. 388 (23 ottobre 1991, n. 42 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui non prevede che la causa d'ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2. Con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 111 (Gazz. Uff. 6 aprile 1994, n. 15 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2. Con la stessa sentenza, la Corte, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere comunale del dipendente comunale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 11 agosto 1981, n. 271, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). Peraltro, il suddetto art. 2 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(4) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(5) Riportata alla voce Lavoro.

(6) Riportata al n. A/XIII.

(6/a) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 60 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(giurisprudenza)

3. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino (6/cost);

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (7);

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

L'ipotesi di cui al numero 2) del comma precedente non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato (7/cost) (7/a).

(6/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 giugno 1997, n. 160 (Gazz. Uff. 11 giugno 1997, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 4, e degli artt. 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(7) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.

(7/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 10-20 febbraio 1997, n. 44 (Gazz. Uff. 26 febbraio 1997, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione.

(7/a) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 63 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

4. Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della corte costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore

dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune (7/b) (8/cost).

(7/b) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 65 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(8/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-23 luglio 2002, n. 383 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 sollevata in riferimento agli articoli 5, 122 e 123 della Costituzione.

(giurisprudenza)

5. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della provincia, del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo (7/c).

(7/c) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 67 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(giurisprudenza)

6. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità (6/cost) (7/d).

(6/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 giugno 1997, n. 160 (Gazz. Uff. 11 giugno 1997, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 4, e degli artt. 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(7/d) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 68 del citato D.Lgs. n. 267/2000.

(giurisprudenza)

7. Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni o in più di due province, o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data.

I consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale, provinciale, comunale o di circoscrizione.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della regione, della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votati ed è surrogato nell'altro consiglio. Ai fini della surrogazione, per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, si applica l'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (8).

Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta (8/a).

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità (8/a).

Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso (8/b).

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverli o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare (8/a).

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio (8/a).

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto (8/a).

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore (8/a) (6/cost) (8/c).

(8) Riportato al n. C/II.

(8/a) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 357 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1996, n. 44 - Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'art. 7, commi da tre a otto della presente legge.

(8/b) Comma aggiunto dall'art. 20, L. 3 agosto 1999, n. 265.

(6/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 giugno 1997, n. 160 (Gazz. Uff. 11 giugno 1997, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 4, e degli artt. 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(8/c) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, gli artt. 56, 57 e 69 del citato D.Lgs. n. 267/2000.

(giurisprudenza)

8. I dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le seguenti cariche:

1) presidente o componente del comitato di gestione o presidente dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

2) sindaco od assessore del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende o con cui sono convenzionati, nonché sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 30 mila abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

3) presidente o componente della giunta della comunità montana nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (9);

4) componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consiglio siano attribuiti i poteri di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (9) (9/a).

(9) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(9/a) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(giurisprudenza)

9. Le cause di incompatibilità previste dai numeri 2) 3) e 4) dell'articolo 8 della presente legge non hanno effetto se i dipendenti delle unità sanitarie locali, entro dieci giorni dalla data in cui diviene esecutiva la loro nomina, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa. In tal caso l'aspettativa deve essere concessa senza assegni per tutta la durata del mandato, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078 (9/b), 20 maggio 1970, n. 300 (9/c), e 26 aprile 1974, n. 169 (9/d).

Le stesse cause di incompatibilità non hanno effetto per i professionisti di cui all'articolo 8 della presente legge se, entro il termine di cui al comma precedente, cessano dalle funzioni che danno luogo alla incompatibilità.

In questo caso la convenzione rimane sospesa per tutta la durata del mandato elettivo ed il professionista può essere sostituito, per detto periodo, secondo le modalità stabilite per le sostituzioni dagli accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (9). Le cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 della presente legge non hanno effetto per i titolari di farmacia che richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia (9/e).

(9/b) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(9/c) Riportata alla voce Lavoro.

(9/d) Riportata al n. A/XIII.

(9) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(9/e) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1) gli articoli 10 ed 11 della legge 8 marzo 1951, n. 122 (10), recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

2) gli articoli 14, 15, 16, 17, 78 e 80 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (8);

3) l'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122 (10/a);

4) l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (11), recante modificazioni alle norme sul contenzioso amministrativo;

5) la legge 25 febbraio 1971, n. 67 (12), recante nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

6) la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'articolo 15, numero 9), del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (12/a), in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

7) l'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 8 aprile 1976, n. 278 (13), recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune;

8) gli articoli 4, secondo comma, 5, 6, 7 e 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (14), recante norme per la elezione dei consigli regionali (14/a).

(10) Riportata al n. C/I.

(8) Riportato al n. C/II.

(10/a) Riportata al n. C/I.

(11) Riportata al n. C/V.

(12) Riportata al n. C/VIII.

(12/a) Riportato al n. C/II.

(13) Riportata al n. A/XV.

(14) Riportata alla voce Regioni.

(14/a) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

11. (15) (16).

(15) Sostituisce il decimo comma dell'art. 28 e l'ottavo comma dell'art. 32, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, riportato al n. C/II.

(16) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(giurisprudenza)

12. Le norme della presente legge si applicano anche ai giudizi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

Le dimissioni, presentate in occasione delle elezioni amministrative svoltesi l'8 giugno 1980 o in data successiva, dalle cariche contemplate dalla presente legge, al fine di rimuovere cause di ineleggibilità o incompatibilità non più previste, possono essere revocate, ad istanza dell'interessato, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso il rapporto di impiego viene ricostituito nello stato in cui si trovava al momento delle dimissioni, con restituzione delle indennità percepite a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nelle ipotesi concernenti le unità sanitarie locali (17).

(17) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

13. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (18).

(18) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

Legge 8 marzo 1951, n. 122

Norme per l'elezione dei Consigli provinciali.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 1951, n. 60)

1. Ogni Provincia ha un Consiglio provinciale, un Presidente della Giunta provinciale e una Giunta provinciale.

2. [Il Consiglio provinciale è composto:

di 45 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

di 36 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

di 30 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

di 24 membri nelle altre Province] (1/a).

[I consiglieri provinciali rappresentano la intera Provincia] (1/b).

[La popolazione della Provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale] (1/c).

(1/a) Comma abrogato dall'art 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(1/b) Comma abrogato dall'art 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(1/c) Comma abrogato dall'art 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

3. La Giunta provinciale è composta del presidente, di quattro assessori effettivi e due supplenti nelle Province con popolazione fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi e due supplenti nelle Province con popolazione da 300 a 1.400.000 abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e due supplenti nelle Province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento (1/d).

(1/d) Vedi, ora, l'art. 33, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata al n. A/XXXI.

4. [Il presidente della Giunta provinciale convoca e presiede il Consiglio provinciale] (1/e).

(1/e) Abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

5. [L'elezione del presidente della Giunta provinciale ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, anche dopo la votazione di ballottaggio, nessun consigliere abbia ottenuta la maggioranza prescritta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti.

A parità di voti, è proclamato eletto il consigliere più anziano di età] (1/e).

(1/e) Abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

(giurisprudenza)

6. [Gli assessori provinciali sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia.

L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, dopo due votazioni, nessuno o solo alcuni consiglieri abbiano riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica, nella quale si procede a votazione di ballottaggio. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato più voti.

A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri più anziani di età] (1/e).

(1/e) Abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

7. Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni.

Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino alla nomina dei successori.

Il Consiglio esercita le sue funzioni fino al 46 giorno antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza.

La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.

Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la metà dei suoi membri.

Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette (2).

(2) Gli ultimi quattro commi sono stati aggiunti dall'art. 1, L. 10 settembre 1960, n. 962.

8. Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali.

(giurisprudenza)

9. In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati (3).

A nessun Comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla Provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale (3/a).

Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del D.Lgs.Lgt. 7 gennaio 1946, n. 1 (4) non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 10 settembre 1960, n. 962.

(3/a) La tabella delle circoscrizioni dei collegi è stata approvata con D.P.R. 3 marzo 1961, n. 74 (Gazz. Uff. 10 marzo 1961, n. 62, S.O.).

(4) Corrispondente all'art. 18 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, riportato al n. C/II.

10. Sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Provincia purché sappiano leggere e scrivere.

Non sono però eleggibili:

1) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci e i membri di capitoli e delle collegiate;

2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sulla Provincia e gli impiegati dei loro uffici;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Provincia o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Provincia stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

4) coloro che hanno il maneggio del denaro della Provincia o non ne hanno ancora reso conto;

5) coloro che hanno lite pendente con la Provincia;

6) coloro i quali, direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della Provincia, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla medesima;

7) gli amministratori della Provincia e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

8) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Provincia, sono stati legalmente messi in mora;

9) i magistrati di Corte di appello, di Tribunale e di Pretura nella Provincia nella quale esercitano la loro giurisdizione (5).

Le ipotesi di ineleggibilità, di cui ai numeri 4) e 5) non si applicano agli amministratori provinciali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia l'amministratore che ricopra la carica di presidente della Giunta provinciale o di assessore è sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione è pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e contro le relative decisioni è ammesso ricorso alla Corte di appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 (5) (5/a).

(5) Commi aggiunti dall'art. 3, L. 10 settembre 1960, n. 962. Peraltro, l'art. 10, n. 3, ha abrogato il citato art. 3, L. n. 962 del 1960.

(5/a) Abrogato dall'art. 10, n. 1, L. 23 aprile 1981, n. 154, riportata al n. C/XII.

11. (5/a).

(5/a) Abrogato dall'art. 10, n. 1, L. 23 aprile 1981, n. 154, riportata al n. C/XII.

12. In ogni Tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni, appartenenti alle circoscrizioni di più Tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.

L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del Tribunale o delle Preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del Tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

13. La Corte d'appello del capoluogo della Provincia o il Tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il Tribunale della Provincia più vicino al capoluogo, quando nella Provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati - dei quali uno presiede - nominati dal Primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla

pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

(giurisprudenza)

14. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia.

Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;

d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti (5/b) (5/cost).

Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale (5/c).

La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali (6) (6/a).

(5/b) Gli attuali commi quarto e quinto così sostituiscono l'originario comma quarto per effetto dell'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). Successivamente il comma quarto è stato modificato dall'art. 1-bis, D.L. 25 febbraio 1995, n. 50, riportato alla voce Regioni e poi così sostituito dall'art. 3, L. 30 aprile 1999, n. 120, riportata al n. C/XXI.

(5/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 407 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(5/c) Gli attuali commi quarto e quinto così sostituiscono l'originario comma quarto per effetto dell'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). Successivamente il comma quarto è stato modificato dall'art. 1-bis, D.L. 25 febbraio 1995, n. 50, riportato alla voce Regioni e poi così sostituito dall'art. 3, L. 30 aprile 1999, n. 120, riportata al n. C/XXI.

(6) L'ultimo comma è stato sostituito prima dall'art. 4 L. 10 settembre 1960, n. 962 e poi dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(6/a) Vedi, anche, l'art. 74, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

15-16. (7).

(7) Abrogati dall'art. 5, L. 10 settembre 1960, n. 962.

17. Compite le operazioni relative all'esame ed all'ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

1) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'art. 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (7/a);

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati (7/a).

Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136 (8). I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 14 (8/a).

Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate (9).

(7/a) Numero così sostituito dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53, riportata alla voce Elezioni.

(8) Inserito nel T.U. 16 maggio 1960, n. 570, riportato al n. C/II.

(8/a) Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 15 ottobre 1993, n. 415 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(9) Così sostituito dall'art. 6, L. 10 settembre 1960, n. 962.

18. La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione (10).

(10) Così sostituito dall'art. 7, L. 10 settembre 1960, n. 962.

19. [Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.

Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti] (10/a).

(10/a) L'art. 19 e i commi dal quarto all'ottavo dell'art. 23 sono stati abrogati dall'art. 25, L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

20. I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale.

Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al Presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei Comuni sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

21. L'ufficio elettorale circoscrizionale costituito ai termini dell'art. 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali. (11).

(11) Tre ultimi commi sono abrogati dall'art. 8, legge 10 settembre 1960, n. 962.

22. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni (12).

(12) Così sostituito dall'art. 9, L. 10 settembre 1960, n. 962.

23. L'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello od il Tribunale ai termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

determina la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati;

determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

[La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della Provincia] (12/a).

[La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso

di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato] (12/b).

[L'assegnazione dei seggi di consigliere provinciale si fa nel modo seguente:

si divide il totale dei voti validi, riportati da tutti i gruppi di candidati, per il numero dei consiglieri da eleggere «più due» ottenendo così il quoziente elettorale. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente;

si attribuiscono, quindi, ad ogni gruppo di candidati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascun gruppo] (12/c).

[Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso ai gruppi superi quello dei seggi assegnati alla Provincia, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore] (12/c).

[I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti ai gruppi di candidati per i quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quel gruppo che abbia avuto la più alta cifra elettorale] (12/c).

[Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati del gruppo e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutti gli altri gruppi sulla base di un secondo quoziente, ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti ai candidati di questi gruppi per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare, aumentato «di due». Si effettua poi l'attribuzione dei seggi tra i vari gruppi con le modalità previste dai commi precedenti] (12/c).

[L'Ufficio elettorale centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età. Della proclamazione l'Ufficio dà notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, nonché alla Prefettura perché a mezzo dei sindaci, ne renda edotti gli elettori della Provincia, e rilascia attestazione ai consiglieri proclamati] (12/c) (13).

(12/a) Comma abrogato dall'art 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(12/b) Comma abrogato dall'art 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(12/c) I commi dal quarto all'ottavo dell'art. 23 sono stati abrogati dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

(13) Così sostituito dall'art. 10, L. 10 settembre 1960, n. 962.

24. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, è

inviato alla Prefettura ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, con facoltà agli elettori della Provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

25. I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti all'elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti (14).

(14) Così sostituito dall'art. 11, L. 10 settembre 1960, n. 962.

26. Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei Comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;

3) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguenti dell'art. 26 della L. 6 febbraio 1948, n. 29 (15).

(15) Recante norme per la elezione del Senato della Repubblica.

27. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle amministrazioni provinciali.

Nel caso di contemporaneità dell'elezione del Consiglio provinciale con l'elezione di Consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale (16).

(16) Comma così sostituito dall'art. 13, L. 10 settembre 1960, n. 962.

28. Per l'applicazione della presente legge e fino a quando non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947. (17).

(17) Si omettono le tabelle con i modelli delle schede per la votazione, sostituite per effetto dell'art. 13, legge 23 marzo 1956, n. 136, che è stata inclusa nel T.U. 16 maggio 1960, n. 570, riportato al n. C/II.